SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 26 aprile 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

94A2619

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 26 aprile 1994, n. **247.**

Disposizioni urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni intese a prorogare i trattamenti di integrazione salariale straordinaria per i lavoratori della GEPI e dell'INSAR;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In considerazione delle prospettive di impiego nelle nuove attività intraprese dalla GEPI per effetto delle misure di rifinanziamento disposte dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nonché in progetti di lavori socialmente utili, per i dipendenti delle società non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché per i dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria sono ulteriormente prorogati per un periodo di un anno con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono le relative indennità.

2. La diposizione di cui al comma 1 non si applica ai dipendenti in possesso dei requisiti necessari per usufruire dei trattamenti previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

3. Decorsi i primi sei mesi del periodo di fruizione di cui al comma 1, la misura del relativo trattamento di integrazione salariale è ridotta del 20 per cento. Detta riduzione non opera per i periodi di assegnazione a lavori socialmente utili.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati in lire 20 miliardi per il 1994, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui ai commi 31 e 32 del predetto articolo 11.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 2.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 23 aprile 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0281

DECRETO-LEGGE 26 aprile 1994, n. **248.**

Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per lo sviluppo economico e sociale della regione Sardegna, al fine di attuare interventi a sostegno dei livelli occupazionali e dello sviluppo industriale, nonché per il potenziamento delle infrastrutture;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio con l'estero e, *ad interim*, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Provvedimenti urgenti

1. In attesa dell'emanazione di un complesso di norme per la disciplina della formulazione ed attuazione del piano organico previsto dall'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, la regione Sardegna dispone provvedimenti urgenti con le risorse finanziarie assegnate dal presente decreto, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale della regione, ed in particolare il recupero delle situazioni di crisi e il sostegno dei livelli occupazionali nelle aree maggiormente colpite.

2. All'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto provvede la regione autonoma della Sardegna.

3. La ripartizione delle somme autorizzate dal presente decreto è stabilita nel programma degli interventi formulato dalla regione e approvato dal CIPE.

4. Le somme stanziate saranno versate annualmente alla stessa regione, che istituirà per esse una contabilità speciale, ripartita secondo i titoli di spesa corrispondenti agli interventi autorizzati.

5. Gli interessi attivi maturati sulle somme iscritte nella contabilità speciale saranno utilizzati per la costituzione di un fondo di riserva da impiegare per le spese impreviste e per l'aggiornamento dei progetti di intervento.

6. Con i provvedimenti urgenti da disporre con le risorse del presente decreto vanno definiti:

a) la promozione delle strutture e delle attrezzature di formazione professionale, sia a livello universitario, che post-universitario, per adattarle allo sviluppo delle tecnologie più avanzate ed alla collocazione dei prodotti sardi sui mercati internazionali, raccordandola anche, mediante convenzioni, all'attività promozionale svolta dall'Istituto per il commercio con l'estero;

b) la promozione dello sviluppo delle attività produttive, con particolare riguardo alle politiche di ammodernamento, diversificazione e ampliamento delle stesse, a partire da quelle esistenti principalmente nei settori chimico, metallurgico, minerario, energetico e della carta;

c) il miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi, compresi quelli erogati dalla pubblica amministrazione;

d) l'adeguamento della dotazione infrastrutturale alle esigenze dello sviluppo economico e sociale, con particolare riferimento al settore dei trasporti;

e) l'erogazione di agevolazioni di cui all'articolo 2.

Art. 2.

Interventi nel settore delle attività produttive

1. La regione può concedere agevolazioni ai soggetti operanti nei settori turistico-alberghiero, dell'industria, dei trasporti e dei servizi alla produzione, al fine di, tra l'altro, incentivare il reinvestimento degli utili e di altre provvidenze in Sardegna, anche per programmi di ricerca e innovazione tecnologica dei citati soggetti.

2. Le forme, le modalità, le misure, le garanzie ed i controlli relativi alle agevolazioni indicate al comma 1 sono determinati dal programma di cui all'articolo 1.

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altre provvidenze creditizie o contributive previste dalla normativa regionale, statale o comunitaria, che abbiano finalità analoghe, purché l'ammontare della contribuzione non sia superiore al massimale U.E. di aiuto calcolato in «equivalente sovvenzione netto».

4. La concessione di tali provvidenze in misura superiore comporterà, pertanto, la decadenza del diritto di godere dell'agevolazione e l'obbligo dei soggetti di rifondere le somme erogate, maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

5. La Società finanziaria industriale Rinascita Sardegna S.p.a. (SFIRS), oltre ai compiti previsti dall'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, è altresì autorizzata ad operare, avvalendosi anche delle agevolazioni di cui al presente decreto, investimenti in settori innovativi, mediante la promozione d'iniziative imprenditoriali, l'analisi dei progetti, l'assistenza all'avvio dell'impresa ed ogni altra attività connessa. La SFIRS è altresì autorizzata ad operare nei settori dei servizi, del turismo e dell'agricoltura.

6. Gli eventuali aumenti di capitale deliberati dalla SFIRS possono essere sottoscritti dalla regione, anche a valere sugli stanziamenti disposti dal presente decreto.

7. La Società iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) è autorizzata a realizzare le iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, anche a favore dei lavoratori disoccupati nel limite massimo del 50% per ciascuna iniziativa, nonché in favore di lavoratori in cerca di prima occupazione. Fermi restando gli attuali fini istituzionali, i nuovi interventi dell'INSAR S.p.a. dovranno essere orientati prioritariamente al sostegno di iniziative in settori rilevanti per lo sviluppo economico della Sardegna, in armonia con le linee guida della programmazione regionale e con le direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

8. La regione Sardegna è autorizzata a partecipare al capitale sociale dell'INSAR S.p.a. attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale della medesima società.

9. Al fine del più efficace inserimento del Credito industriale sardo (C.I.S.) S.p.a. nella strategia generale di sviluppo dell'isola, la partecipazione azionaria già detenuta nel predetto ente creditizio dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno e conferita al Ministero del tesoro con l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, emanato in applicazione dell'articolo 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488, verrà collocata entro il 1994 sul mercato, diffondendone il possesso presso gli investitori.

10. La società costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 giugno 1985, n. 351, potrà avvalersi delle dotazioni finanziarie di cui al presente decreto, anche sotto forma di aumento del capitale sociale alla cui sottoscrizione partecipi la regione Sardegna.

Art. 3.

Interventi per la contiguità territoriale del sistema dei trasporti

1. Le azioni e gli interventi promossi con le risorse finanziarie individuate con il presente decreto sono coordinati con il piano regionale dei trasporti, adottato dalla regione ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, nonché con gli interventi delle amministrazioni dello Stato, di enti e società per azioni di cui al decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35. Gli interventi adottati d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione costituiranno parte integrante dell'aggiornamento del Piano generale dei trasporti e dei programmi predisposto da soggetti pubblici e privati, operanti nel settore dei servizi nazionali di trasporto terrestre, marittimo ed aereo che interessano la Sardegna.

2. Al fine di conseguire l'obiettivo della contiguità territoriale tra la Sardegna e il Continente, in coerenza con il Piano generale dei trasporti e successivi aggiornamenti, il Ministero dei trasporti e della navigazione e la regione stipuleranno un accordo di programma con tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel comparto, per realizzare un sistema di servizi di trasporto integrato, intermodale ed interconnesso con quello della penisola, fermi restando gli impegni relativi ai collegamenti marittimi disciplinati dalla vigente normativa nazionale.

3. Per l'attuazione dell'accordo di cui al comma 2, verranno stipulati specifici contratti di servizio, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia. La tariffa va disciplinata dallo Stato con criteri unitari.

4. In attuazione dell'articolo 53 dello statuto speciale, il programma dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), relativo al piano decennale della viabilità di grande comunicazione e i relativi stralci, nonché i programmi delle Ferrovie dello Stato S.p.a. e degli altri soggetti partecipanti all'accordo di programma, vengono approvati dai Ministri interessati, sentita la regione autonoma della Sardegna, che ne verificano la corrispondenza con le indicazioni e le finalità di cui all'articolo 1.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto, è autorizzata, per il periodo 1994-1998, la spesa complessiva di lire 910 miliardi, di cui lire 150 miliardi per l'anno 1994 e lire 190 miliardi per ciascuno degli anni dal 1995 al 1998.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 per il triennio 1994-1996, pari a lire 150 miliardi nel 1994 e lire 190 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-96, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 23 aprile 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARATTA, *Ministro del commercio con l'estero e*, ad interim, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*

COSTA, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0282

DECRETO-LEGGE 26 aprile 1994, n. **249**.

Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il funzionamento delle università;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali del policlinico Umberto I, l'Università di Roma «La Sapienza» è autorizzata a rinnovare per un anno, previa intesa con la regione Lazio, i contratti di lavoro a tempo determinato con medici in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto. I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attività assistenziale dedotto nella convenzione università-regione.

Art. 2.

1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

«3) nomina a componente delle istituzioni delle Comunità europee e delle Nazioni Unite;».

2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 10 e 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158.

Art. 3.

1. La disposizione di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si interpreta nel senso che essa si applica anche alle università e agli istituti di istruzione universitaria.

Art. 4.

1. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 8, della legge 29 luglio 1991, n. 243, si applicano anche per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della legge stessa. Sono validi e conservano la loro efficacia i contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatte salve le disposizioni che escludono dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria i dipendenti con stabilità di impiego.

Art. 5.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le università provvedono alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, anche mediante apposite strutture d'ateneo, istituite secondo i propri ordinamenti.

2. Esclusivamente nell'ambito delle strutture di cui al comma 1, le università possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere, e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo l'entità della retribuzione, il regime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusività sono stabiliti dal consiglio di amministrazione delle università, sentito il senato accademico.

3. L'assunzione avviene per selezione pubblica, le cui modalità sono disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. Ai titolari dei contratti di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in servizio nell'anno accademico 1992-1993, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2, ovvero di una comprovata esperienza maturata in tale attività per almeno un triennio, certificata dai competenti organi accademici, è attribuita priorità ai fini dell'assunzione.

4. Le università procedono annualmente alla verifica dell'attività svolta. L'esito negativo della verifica, e la riduzione del servizio per motivi oggettivi, deliberata dagli organi competenti, costituiscono giustificato motivo di recesso delle università.

5. L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato.

Art. 6.

1. I cittadini italiani che hanno conseguito all'estero un titolo di studio di scuola secondaria superiore, avendo frequentato il relativo corso di studio presso scuole straniere operanti in Italia e riconosciute o sovvenzionate dai rispettivi Stati esteri, possono ottenere l'ammissione alle università italiane per l'anno accademico 1993-1994 con provvedimento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta delle competenti autorità accademiche.

Art. 7.

1. Tra i requisiti culturali previsti nell'allegato *C* al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1981, così come richiamato dall'articolo 22, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, è compreso il titolo del diploma di laurea.

Art. 8.

1. Le università possono derogare dai limiti massimi previsti nel comma 15 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nello stabilire i contributi di cui allo stesso comma, in relazione a particolari esigenze di organizzazione e di strumentazione didattica e scientifica.

2. I contributi universitari sono finalizzati al miglioramento delle infrastrutture e delle strutture della didattica, nonché dei servizi di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390. La loro destinazione è determinata dai competenti organi di ateneo.

3. Il contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, è mantenuto anche per gli anni accademici 1994-1995 e 1995-1996.

Art. 9.

1. La composizione dei consigli di amministrazione delle università è stabilita dagli statuti degli atenei. I membri, in numero non superiore a quindici, sono individuati, ove appartengano al personale dell'ateneo, sulla base della carica od ufficio ricoperti nelle strutture organizzative dell'università medesima e secondo modalità definite dagli stessi statuti.

2. Fino alla definizione degli statuti e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, i consigli di amministrazione permangono nella precedente composizione. Sono fatte salve le deliberazioni adottate prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

1. Al fine di rimborsare alle università le somme anticipate per far fronte al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle maggiori spese connesse ai contratti stipulati con i lettori di lingua straniera, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a ripartire fra le stesse università, sulla base delle loro documentate richieste, lire 50 miliardi per l'anno 1994 e lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 24 aprile 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

BARUCCI *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

94G0283

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 9 aprile 1994.

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406;

Visto l'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217;

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Vista la raccomandazione del Consiglio delle Comunità europee del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti;

Rilevata la necessità di aggiornare i criteri tecnici di sicurezza contro i rischi di incendio e di panico in edifici destinati ad attività alberghiere attualmente in vigore;

Vista la regola tecnica elaborata dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Espletata la procedura di informazione prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317;

Decreta:

E approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, allegata al presente decreto.

Sono abrogate tutte le disposizioni tecniche attualmente in vigore in materia.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1994

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE.

Titolo I

GENERALITÀ

1. OGGETTO

La presente regola tecnica di prevenzione incendi, emanata allo scopo di tutelare l'incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro i rischi dell'incendio, ha per oggetto i criteri di sicurezza da applicarsi agli edifici ed ai locali adibiti ad attività ricettive turistico-alberghiere, definiti dall'art. 6 della legge n. 217 del 17 maggio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1983) e come di seguito elencate:

a) alberghi;

b) motel;

c) villaggi-albergo;

d) villaggi turistici,

e) esercizi di affittacamere;

f) case ed appartamenti per vacanze;

g) alloggi agroturistici,

h) ostelli per la gioventù;

i) residenze turistico-alberghiere;

l) rifugi alpini.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni si applicano agli edifici ed ai locali di cui al precedente punto, esistenti e di nuova costruzione. Agli edifici e locali esistenti, già adibiti ad attività di cui al punto 1, si applicano le disposizioni previste per le nuove costruzioni nel caso di rifacimento di oltre il 50% dei solai. Le disposizioni previste per le nuove costruzioni si applicano agli eventuali aumenti di volume e solo a quelli.

3. CLASSIFICAZIONE

Le attività di cui al punto 1, in relazione alla capacità ricettiva (numero dei posti letto a disposizione degli ospiti) dell'edificio e o dei locali facenti parte di una unità immobiliare, si distinguono in.

a) attività con capienza superiore a venticinque posti letto, alle quali si applicano le prescrizioni di cui al titolo II;

b) attività con capienza sino a venticinque posti letto, alle quali si applicano le prescrizioni di cui al titolo III.

Ai rifugi alpini, si applicano le prescrizioni di cui al titolo IV.

4. TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI

Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto emanato con decreto ministeriale 30 novembre 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si definisce:

spazio calmo: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non dovrà costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa dei soccorsi;

corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale.

Titolo II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ RICETTIVE CON CAPACITÀ SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI LETTO

Parte prima - *Attività di nuova costruzione*

5. UBICAZIONE

5.1. *Generalità.*

Gli edifici da destinare ad attività ricettive devono essere ubicati nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio.

Le attività ricettive possono essere ubicate:

a) in edifici indipendenti, costruiti per tale specifica destinazione ed isolati da altri;

b) in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazioni diverse, purché fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative, tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92 e 94 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 9 aprile 1982).

5.2. *Separazioni - Comunicazioni.*

Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le attività ricettive:

a) non possono comunicare con attività non ad esse pertinenti;

b) possono comunicare direttamente con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982;

c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ad esse pertinenti, elencate al punto 5.1;

d) devono essere separate dalle attività indicate alle lettere *a)* e *c)* del presente punto, mediante strutture di caratteristiche almeno REI 90.

Per le attività pertinenti di cui al punto 83 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 si applicano le specifiche prescrizioni riportate nel successivo punto 8.4.

5.3. *Accesso all'area.*

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco, gli accessi alle aree dove sorgono gli edifici oggetto della presente norma devono avere i seguenti requisiti minimi:

larghezza: 3,50 m;

altezza libera: 4 m;

raggio di svolta: 13 m;

pendenza: non superiore al 10%;

resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore: passo 4 m).

5.4. *Accostamento mezzi di soccorso.*

Per le strutture ricettive ubicate ad altezza superiore a 12 m, deve essere assicurata la possibilità di accostamento all'edificio delle autoscale dei vigili del fuoco almeno ad una facciata, al fine di raggiungere tramite percorsi interni di piano i vari locali. Qualora tale requisito non sia soddisfatto, gli edifici di altezza superiore a 12 m devono essere dotati di scale a prova di fumo.

6. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

6.1. *Resistenza al fuoco delle strutture.*

I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali devono essere valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite dalla circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).

Gli elementi strutturali legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità europea sulla base di norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere riconosciute equivalenti ovvero originari di Paesi contraenti l'accordo SEE possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

A tal fine per ciascun prototipo il produttore dovrà presentare apposita istanza diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, che comunicherà al richiedente l'esito dell'esame dell'istanza stessa motivando l'eventuale diniego.

L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata dalla documentazione necessaria all'identificazione del prodotto e dei relativi certificati di prova rilasciati o riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro.

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare, per i vari tipi di materiali suddetti, nonché la classificazione degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1986) per quanto attiene il calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno.

I requisiti di resistenza al fuoco delle porte e degli altri elementi di chiusura vanno valutati ed attestati in conformità al decreto del Ministero dell'interno del 14 dicembre 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993).

Le strutture portanti dovranno garantire resistenza al fuoco R e quelle separanti REI secondo quanto indicato nella successiva tabella:

Altezza antincendio dell'edificio	R/REI
fino a 24 m	60
superiore a 24 m fino a 54 m	90
oltre 54 m	120

Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.

6.2. *Reazione al fuoco dei materiali.*

I materiali installati devono essere conformi a quanto di seguito specificato:

a) negli atrii, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0 (non combustibili);

b) in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi;

c) i materiali di rivestimento combustibili, nonché i materiali isolanti in vista di cui alla successiva lettera *f)*, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini. Ferme restando le limitazioni previste alla precedente lettera *a)*, è consentita l'installazione di controsoffitti nonché di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 o 1-1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco;

d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;

e) i mobili imbottiti ed i materassi devono essere di classe 1 IM;

f) i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, devono avere classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1.

I materiali di cui alla lettere precedenti devono essere omologati ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 25 agosto 1984). Per i materiali già in opera, per quelli installati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto nonché per quelli rientranti negli altri casi specificatamente previsti dall'art. 10 del decreto ministeriale 26 giugno 1984, è consentito che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo articolo.

È consentita la posa in opera di rivestimenti lignei, opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 1992).

I materiali isolanti installati all'interno di intercapedini devono essere incombustibili. È consentita l'installazione di materiali isolanti combustibili all'interno di intercapedini delimitate da strutture realizzate con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco almeno REI 30.

6.3. *Compartimentazione.*

Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti (costituiti al massimo da due piani) di superficie non superiore a quella indicata in tabella *A*.

È consentito che i primi due piani fuori terra dell'edificio costituiscano un unico compartimento, avente superficie complessiva non superiore a 4.000 m² e che il primo piano interrato, per gli spazi destinati ad aree comuni a servizio del pubblico, se di superficie non eccedente 1000 m², faccia parte del compartimento sovrastante.

Gli elementi costruttivi di separazione tra compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati al punto 6.1.

Le separazioni e le comunicazioni con i locali a rischio specifico devono essere congruenti con quanto previsto dalle specifiche regole tecniche, ove emanate, oppure con quanto specificato nel presente decreto.

TABELLA *A*

Altezza antincendi	Sup. max compartimenti (m²)
Fino a 24 m	3.000
Superiore a 24 fino a 54 m	2.000
Oltre 54 m	1.000 (*)

(*) Il compartimento deve estendersi ad un solo piano.

6.4. *Piani interrati.*

Le aree comuni a servizio del pubblico possono essere ubicate non oltre il secondo piano interrato fino alla quota di -10,00 m. Le predette aree, ubicate a quota compresa tra -7,50 e -10,00 m, devono essere protette mediante impianto di spegnimento automatico ad acqua frazionata comandato da impianto di rivelazione di incendio.

Nei piani interrati non possono essere ubicate camere per ospiti.

6.5. *Corridoi.*

I tramezzi che separano le camere per ospiti dai corridoi devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 30. Le porte delle camere devono avere caratteristiche non inferiori a RE 30 con dispositivo di autochiusura.

6.6. *Scale.*

Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala devono essere congrue con quanto previsto al punto 6.1.

Le scale a servizio di edifici a più di due piani fuori terra e non più di sei piani fuori terra, devono essere almeno di tipo protetto. Le scale a servizio di edifici a più di sei piani fuori terra devono essere del tipo a prova di fumo.

La larghezza delle scale non può essere inferiore a 1,20 m.

Le rampe delle scale devono essere rettilinee, avere non meno di tre gradini e non più di quindici. I gradini devono essere a pianta rettangolare, devono avere alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm. Sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno. Il vano scala deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore ad 1 m². Nel vano di aerazione è consentita l'installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici, da realizzare anche tramite infissi apribili automaticamente a mezzo di dispositivo comandato da rivelatori automatici di incendio o manualmente a distanza.

6.7. *Ascensori e montacarichi.*

Gli ascensori ed i montacarichi non possono essere utilizzati in caso di incendio, ad eccezione degli ascensori antincendio definiti al punto 6.8.

Gli ascensori e i montacarichi che non siano installati all'interno di una scala di tipo almeno protetto, devono avere il vano corsa di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 6.1.

Le caratteristiche di ascensori e montacarichi debbono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi.

6.8. *Ascensori antincendio.*

Nelle strutture ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio superiore a 54 m dovranno essere previsti «ascensori antincendio» da poter utilizzare, in caso di incendio, nelle operazioni di soccorso e da realizzare come segue:

1) le strutture del vano corsa e del locale macchinario devono possedere resistenza al fuoco REI 120; l'accesso allo sbarco dei piani deve avvenire da filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco REI 120. L'accesso al locale macchinario deve avvenire direttamente dall'esterno o tramite filtro a prova di fumo, realizzato con strutture di resistenza al fuoco REI 120;

2) gli ascensori devono disporre di doppia alimentazione elettrica, una delle quali di sicurezza;

3) in caso d'incendio si deve realizzare il passaggio automatico da alimentazione normale ad alimentazione di sicurezza;

4) in caso di incendio la manovra di questi ascensori deve essere riservata al personale appositamente incaricato ed ai vigili del fuoco;

5) i montanti dell'alimentazione elettrica normale e di sicurezza del locale macchinario devono essere protetti contro l'azione del fuoco e tra di loro nettamente separati;

6) gli ascensori devono essere muniti di un sistema citofonico tra cabina, locale macchinario e pianerottoli;

7) gli ascensori devono avere il vano corsa ed il locale macchinario distinti dagli altri ascensori.

7. MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA

7.1. *Affollamento.*

Il massimo affollamento è fissato in:

aree destinate alle camere: numero dei posti letto;

aree comuni a servizio del pubblico: densità di affollamento pari a 0,4 persone/m², salvo quanto previsto al punto 8.4.4;

aree destinate ai servizi: persone effettivamente presenti più il 20%.

7.2. *Capacità di deflusso.*

Al fine del dimensionamento delle uscite, le capacità di deflusso devono essere non superiori ai seguenti valori:

50 per il piano terra;

37,5 per i piani interrati;

37,5 per gli edifici sino a tre piani fuori terra;

33 per gli edifici a più di tre piani fuori terra.

7.3. *Sistemi di vie di uscita.*

Gli edifici, o la parte di essi destinata a struttura ricettiva, devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita, dimensionato in base al massimo affollamento previsto in funzione della capacità di deflusso e che adduca in luogo sicuro.

Il percorso può comprendere corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi.

Deve essere previsto almeno uno spazio calmo per ogni piano ove hanno accesso persone con capacità motorie ridotte od impedite. Gli spazi calmi devono essere dimensionati in base al numero di utilizzatori previsto dalle normative vigenti.

La larghezza utile deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori.

Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti, con ingombro non superiore a 8 cm.

È vietato disporre specchi che possano trarre in inganno sulla direzione dell'uscita.

Le porte di accesso alle scale e quelle che immettono all'esterno o in luogo sicuro, devono aprirsi nel verso dell'esodo a semplice spinta.

Le porte delle camere per ospiti devono essere dotate di serrature a sblocco manuale istantaneo delle mandate dall'interno, al fine di facilitare l'uscita in caso di pericolo.

Le porte che si aprono sulle vie di uscita non devono ridurre la larghezza utile delle stesse.

7.4 *Larghezza delle vie di uscita*

La larghezza utile delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,20 m). La misurazione della larghezza delle uscite sarà eseguita nel punto più stretto della luce. Fa eccezione la larghezza dei corridoi interni agli appartamenti per gli ospiti e delle porte delle camere.

7.5 *Lunghezza delle vie di uscite*

Dalla porta di ciascuna camera e da ogni punto dei locali comuni deve essere possibile raggiungere una uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna con un percorso non superiore a 40 m.

È consentito, per edifici fino a 4 piani fuori terra, che il percorso per raggiungere una uscita su scala protetta sia non superiore a 30 m, purché la stessa immetta direttamente su luogo sicuro.

La lunghezza dei corridoi ciechi non può superare i 15 m.

7.6 *Larghezza totale delle uscite*

La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, è determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.

Per le strutture ricettive che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono all'aperto viene calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.

Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiate anche le porte d'ingresso, quando queste sono apribili verso l'esterno.

È consentito installare porte d'ingresso:

a) di tipo girevole, se accanto è installata una porta apribile a spinta verso l'esterno avente le caratteristiche di uscita;

b) di tipo scorrevole con azionamento automatico, unicamente se possono essere aperte a spinta verso l'esterno (con dispositivo appositamente segnalato) e restare in posizione di apertura quando manca l'alimentazione elettrica.

Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini della larghezza delle uscite.

7.7 *Numero di uscite*

Il numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non deve essere inferiore a due. Esse vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti. È consentito che gli edifici a due piani fuori terra siano servili da una sola scala, purché la lunghezza dei corridoi che adducono alla stessa non superi i 15 m, e ferma restando l'osservanza del punto 7.5, primo comma.

Nelle strutture ricettive monopiano in cui tutte le camere per ospiti hanno accesso direttamente dall'esterno non è richiesta la realizzazione della seconda via di esodo limitatamente all'area riservata alle camere.

8. AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO

8.1 *Locali adibiti a depositi*

8.1.1 *Locali, di superficie non superiore a 12 m², destinati a deposito di materiale combustibile*

Possono essere ubicati anche al piano camere. Le strutture di separazione nonché le porte devono possedere caratteristiche almeno REI 60 ed essere munite di dispositivo di autochiusura. Il carico di incendio deve essere limitato a 60 kg/m² e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di due ricambi orari, da garantire anche in situazioni di emergenza, sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari al 25% di quella prevista.

In prossimità delle porte di accesso al locale deve essere installato un estintore.

8.1.2 *Locali, di superficie massima di 500 m², destinati a deposito di materiale combustibile*

Possono essere ubicati all'interno dell'edificio con esclusione dei piani camere. Le strutture di separazione e la porta di accesso, che deve essere dotata di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI 90. Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il carico d'incendio deve essere limitato a 60 kg/m², qualora sia superato tale valore, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico. L'aerazione deve essere non inferiore ad 1/40 della superficie del locale.

8.1.3 *Depositi di sostanze infiammabili*

Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato. È consentito detenere, all'interno del volume dell'edificio in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili, strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi devono essere ubicati nei locali deposito.

8.2 *Servizi tecnologici*

8.2.1 *Impianti di produzione calore*

Gli impianti di produzione di calore devono essere di tipo centralizzato. I predetti impianti devono essere realizzati a regola d'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi. Nei villaggi albergo e nelle residenze turistico-alberghiere, è consentito, in considerazione della specifica destinazione, che le singole unità abitative siano servite da impianti individuali per riscaldamento ambienti e/o cottura cibi alimentati da gas combustibile sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) gli apparecchi e gli impianti di adduzione del gas, le superfici di aerazione e le canalizzazioni di scarico devono essere realizzate a regola d'arte in conformità alle vigenti norme di sicurezza;

b) gli apparecchi di riscaldamento ambiente e produzione acqua calda alimentate a gas, devono essere ubicati all'esterno;

c) ciascun bruciatore a gas sia dotato di dispositivo a termocoppia che consenta l'interruzione del flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma;

d) i contatori e/o le bombole di alimentazione del gas combustibile devono essere posti all'esterno;

e) la portata termica complessiva degli apparecchi alimentati a gas deve essere limitata a 34,89 Kw (30 000 Kcal/h);

f) gli apparecchi devono essere oggetto di una manutenzione regolare adeguata e le istruzioni per il loro uso devono essere chiaramente esposte.

8.2.1.1. *Distribuzione dei gas combustibili*

Le condutture principali dei gas combustibili devono essere a vista ed esterne al fabbricato. In alternativa, nel caso di gas con densità relativa inferiore a 0,8, è ammessa la sistemazione a vista, in cavedi direttamente areati in sommità. Nei locali dove l'attraversamento è ammesso, le tubazioni devono essere poste in guaina di classe zero, aerata alle due estremità verso l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna. La conduttura principale del gas deve essere munita di dispositivo di chiusura manuale, situato all'esterno, direttamente all'arrivo della tubazione e perfettamente segnalato.

8.2.2 *Impianti di condizionamento e ventilazione.*

Gli impianti di condizionamento e/o di ventilazione possono essere centralizzati o localizzati. Tali impianti devono possedere i requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1) mantenere l'efficienza delle compartimentazioni;

2) evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;

3) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;

4) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.

Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti sono realizzati come di seguito specificato.

8.2.2.1 *Impianti centralizzati*

Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non possono essere installati nei locali dove sono installati gli impianti di produzione calore.

I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60 ed accesso direttamente dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche, munito di porte REI 60 dotate di congegno di autochiusura.

L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.

Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigorigeni prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centrali termiche alimentate a gas.

Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferiti al tipo di combustibile impiegato.

Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.

8.2.2.2. *Condotte.*

Le condotte devono essere realizzate in materiale di classe 0 di reazione al fuoco; le tubazioni flessibili di raccordo devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore alla classe 2.

Le condotte non devono attraversare:

luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;

vani scala e vani ascensore;

locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.

L'attraversamento dei soprarichiamati locali può tuttavia essere ammesso se le condotte sono racchiuse in strutture resistenti al fuoco di classe almeno pari a quella del vano attraversato.

Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in corrispondenza degli attraversamenti, almeno una serranda avente resistenza al fuoco pari a quella della struttura che attraversano, azionata automaticamente e direttamente da rivelatori di fumo.

Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale di classe 0, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.

8.2.2.3. *Dispositivi di controllo.*

Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio.

Inoltre, gli impianti a ricircolo d'aria, a servizio di più compartimenti, devono essere muniti, all'interno delle condotte, di rivelatori di fumo che comandino automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco. L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo di cui al punto 12.2.

L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.

8.2.2.4. *Schemi funzionali.*

Per ciascun impianto dovrà essere predisposto uno schema funzionale in cui risultino:

gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco;

l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;

l'ubicazione delle macchine;

l'ubicazione di rivelatori di fumo, e del comando manuale;

lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria;

la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in emergenza.

8.2.2.5. *Impianti localizzati.*

È consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di armadi condizionatori, a condizione che il fluido refrigerante non sia infiammabile. È comunque escluso l'impiego di apparecchiature a fiamma libera.

8.3. *Autorimesse.*

Le autorimesse a servizio delle strutture ricettive devono essere realizzate in conformità e con le limitazioni previste dalle vigenti disposizioni.

8.4. *Spazi per riunioni, trattenimento e simili.*

Ai locali e agli spazi, frequentati da pubblico, ospite o non dell'attività, inseriti nell'ambito di un edificio o complesso ricettivo, destinati a trattenimenti e riunioni a pagamento o non, si applicano le seguenti norme di prevenzione incendi. A titolo esemplificativo le suddette manifestazioni possono comprendere:

conferenze;

convegni;

sfilate di moda;

riunioni conviviali;

piccoli spettacoli di cabaret;

feste danzanti;

esposizioni d'arte e/o merceologiche con o senza l'ausilio di mezzi audiovisivi.

8.4.1. *Ubicazione.*

I locali di trattenimento possono essere ubicati a qualsiasi quota al di sopra del piano stradale ed ai piani interrati, purché non oltre 10 m al di sotto del piano stradale.

8.4.2. *Comunicazioni.*

I locali di trattenimento con capienza inferiore a 100 persone possono essere posti in comunicazione diretta con altri ambienti dell'attività ricettiva, salvo quanto previsto dalle norme, relativamente alle aree a rischio specifico.

Per gli altri locali, le relative comunicazioni con altri ambienti dell'attività ricettiva devono avvenire mediante porte di resistenza al fuoco almeno REI 30, purché ciò non sia in contrasto con le norme di prevenzione incendi relative alle aree a rischio specifico.

8.4.3. *Strutture e materiali.*

Per quanto concerne i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali e le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali di rivestimento e di arredo, valgono le prescrizioni indicate ai precedenti punti 6.1. e 6.2.

8.4.4. *Misure per l'evacuazione in caso di emergenza.*

L'affollamento massimo ipotizzabile, in quei locali in cui il pubblico trova posto in sedili distribuiti in file, gruppi e settori, viene fissato pari al numero dei posti a sedere. Negli altri casi esso viene fissato pari a quanto risulta in base ad una densità di affollamento non superiore a 0,7 persone per m^2 e che in ogni caso dovrà essere dichiarato sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività. I locali devono disporre di un sistema organizzato di vie di esodo per le persone, conforme alle vigenti disposizioni in materia ed alle seguenti prescrizioni:

a) locali con capienza superiore a 100 persone: devono essere serviti da uscite che, per numero e dimensioni, siano conformi alle vigenti norme sui locali di spettacolo e trattenimento. Almeno la metà di tali uscite deve addurre direttamente all'esterno o su luogo sicuro dinamico mentre le altre possono immettere nel sistema di vie di esodo del piano;

b) locali con capienza complessiva tra 50 e 100 persone: devono essere dotati di almeno due uscite, la cui larghezza sia conforme alle vigenti norme di prevenzione incendi sui locali di pubblico spettacolo, che immettano nel sistema di vie di esodo del piano;

c) locali con capienza inferiore a 50 persone: è ammesso che tali locali siano serviti da una sola uscita, di larghezza non inferiore a 0,90 m, che immetta nel sistema di vie di uscita del piano.

8.4.5. *Distribuzione dei posti a sedere.*

La distribuzione dei posti a sedere deve essere conforme alle vigenti disposizioni, con eccezione dei locali destinati a feste danzanti, riunioni conviviali etc. per i quali è consentito che i sedili non siano uniti tra di loro e siano distribuiti secondo le necessità del caso, a condizione che non costituiscano impedimento ed ostacolo per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza.

9. IMPIANTI ELETTRICI

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 168 del 1° marzo 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 23 marzo 1968).

In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;

non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;

devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);

devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni «protette» e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza:

a) illuminazione;

b) allarme;

c) rivelazione;

d) impianti di estinzione incendi;

e) ascensori antincendio.

La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 e successivi regolamenti di applicazione.

L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve ($\leq$ 0.5 sec) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media ($\leq$ 15 sec) per ascensori antincendio ed impianti idrici antincendio.

Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.

L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:

rivelazione e allarme: 30 minuti;

illuminazione di sicurezza: 1 ora;

ascensori antincendio: 1 ora;

impianti idrici antincendio: 1 ora.

L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti.

L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux, ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita.

Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, purché assicurino il funzionamento per almeno 1 ora.

Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.

10. SISTEMI DI ALLARME

Gli edifici, o la parte di essi destinata ad attività ricettiva, devono essere muniti di un sistema di allarme acustico in grado di avvertire gli ospiti e il personale presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio.

I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e ubicazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall'incendio.

Il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in ambiente presidiato, sotto il continuo controllo del personale preposto: può essere previsto un secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che non presenti particolari rischi d'incendio.

Per edifici muniti di impianto fisso di rivelazione e segnalazione d'incendio, il sistema di allarme deve funzionare automaticamente, secondo quanto prescritto nel punto 12.

Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti.

11. MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI

11.1. *Generalità.*

Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati a regola d'arte ed in conformità a quanto di seguito indicato.

11.2. *Estintori.*

Tutte le attività ricettive devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili. Nelle more della emanazione di una apposita norma armonizzata, gli estintori devono essere di tipo approvato dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 20 gennaio 1983) e successive modificazioni.

Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere, è comunque necessario che almeno alcuni si trovino:

in prossimità degli accessi;

in vicinanza di aree di maggior pericolo.

Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di uno ogni 200 m² di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo. Per attività fino a 25 posti letto è sufficiente la sola installazione di estintori.

11.3. *Impianti idrici antincendio.*

Gli idranti ed i naspi, correttamente corredati, devono essere:

distribuiti in modo da consentire l'intervento in tutte le aree dell'attività;

collocati in ciascun piano negli edifici a più piani;

dislocati in posizione facilmente accessibile e visibile. Appositi cartelli segnalatori devono agevolarne l'individuazione a distanza.

Gli idranti ed i naspi non devono essere posti all'interno delle scale in modo da non ostacolare l'esodo delle persone. In presenza di scale a prova di fumo interne, al fine di agevolare le operazioni di intervento dei Vigili del fuoco, gli idranti devono essere ubicati all'interno dei filtri a prova di fumo.

11.3.1. *Naspi DN 20.*

Le attività con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 100, devono essere almeno dotate di naspi DN 20.

Ogni naspo deve essere corredato da una tubazione semirigida lunga 20 m, realizzata a regola d'arte.

I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purché questa sia in grado di alimentare in ogni momento contemporaneamente, oltre all'utenza normale, i due naspi in posizione idraulicamente più sfavorevole, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 35 l/min ed una pressione non inferiore a 1,5 bar, quando sono entrambi in fase di scarica.

L'alimentazione deve assicurare una autonomia non inferiore a 60 min. Qualora la rete idrica non sia in grado di assicurare quanto sopra prescritto, deve essere predisposta una alimentazione di riserva, capace di fornire le medesime prestazioni.

11.3.2. *Idranti DN 45.*

Le attività con capienza superiore a 100 posti letto devono essere dotate di una rete idranti DN 45. Ogni idrante deve essere corredato da una tubazione flessibile lunga 20 m.

11.3.2.1. *Rete di tubazioni.*

L'impianto idrico antincendio per idranti deve essere costituito da una rete di tubazioni, realizzata preferibilmente ad anello, con montanti disposti nei vani scala.

Da ciascun montante, in corrispondenza di ogni piano, deve essere derivato, con tubazione di diametro interno non inferiore a 40 mm, un attacco per idranti DN 45.

La rete di tubazioni deve essere indipendente da quella dei servizi sanitari.

Le tubazioni devono essere protette dal gelo, da urti e qualora non metalliche, dal fuoco.

11.3.2.2. *Caratteristiche idrauliche.*

L'impianto deve avere caratteristiche idrauliche tali da garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e nel caso di più colonne il funzionamento contemporaneo di almeno due. Esso deve essere in grado di garantire l'erogazione ai 3 idranti in posizione idraulica più sfavorita, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 120 l/min con una pressione al bocchello di 2 bar.

L'alimentazione deve assicurare una autonomia di almeno 60 minuti.

11.3.2.3. *Alimentazione.*

L'impianto deve essere alimentato normalmente dall'acquedotto pubblico. Qualora l'acquedotto non garantisca la condizione di cui al punto precedente, dovrà essere realizzata una riserva idrica di idonea capacità.

Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio deve essere realizzato da elettropompa con alimentazione elettrica di riserva (gruppo elettrogeno ad azionamento automatico) o da una motopompa con avviamento automatico.

11.3.2.4. *Alimentazione ad alta affidabilità.*

Per le attività con oltre 500 posti letto e per quelle ubicate in edifici aventi altezza antincendio superiore a 32 m, l'alimentazione della rete antincendio deve essere del tipo ad alta affidabilità. Affinché una alimentazione sia considerata ad alta affidabilità dovrà essere realizzata in uno dei seguenti modi:

una riserva virtualmente inesauribile;

due serbatoi o vasche di accumulo, la cui capacità singola sia pari a quella minima richiesta dall'impianto e dotati di rincalzo;

due tronchi di acquedotto che non interferiscano fra loro nell'erogazione, non siano alimentati dalla stessa sorgente, salvo che virtualmente inesauribile.

Tale alimentazione deve essere collegata alla rete antincendio tramite due gruppi di pompaggio, composti da una o più pompe, ciascuno dei quali in grado di assicurare le prestazioni richieste secondo una delle seguenti modalità:

una elettropompa ed una motopompa, una di riserva all'altra;

due elettropompe, ciascuna con portata pari a metà del fabbisogno ed una motopompa di riserva avente portata pari al fabbisogno totale;

due motopompe, una di riserva all'altra;

due elettropompe, una di riserva all'altra, con alimentazioni elettriche indipendenti.

Ciascuna pompa deve avviarsi automaticamente.

11.3.3. *Idranti DN 70.*

Nelle strutture ricettive con oltre 500 posti letto e in quelle ubicate in edifici con altezza antincendio oltre 32 m, deve esistere all'esterno, in posizione accessibile ed opportunamente segnalata, almeno un idrante DN 70, da utilizzare per rifornimento dei mezzi dei Vigili del fuoco. Tale idrante dovrà assicurare una portata non inferiore a 460 l/min per almeno 60 minuti.

Nel caso la stessa rete alimenti sia gli idranti interni che quelli esterni, le alimentazioni devono assicurare almeno il fabbisogno contemporaneo dell'utenza complessiva.

11.3.4. *Collegamento delle autopompe VV.F.*

Al piede di ogni colonna montante di edifici con più di 3 piani fuori terra, deve essere installato un attacco di mandata per il collegamento con le autopompe VV.F.

11.3.5. *Impianti di spegnimento automatico.*

Oltre alla rete idranti, nelle strutture ricettive con oltre 1.000 posti letto, deve essere previsto l'impianto di spegnimento automatico a pioggia su tutta l'attività.

12. IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE DEGLI INCENDI

12.1. *Generalità.*

Nelle attività ricettive con capienza superiore a 100 posti letto deve essere prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza un principio d'incendio che possa verificarsi nell'ambito dell'attività. Nei locali deposito, indipendentemente dal numero di posti letto, devono essere comunque installati tali impianti, come previsto dal precedente punto 8.1.

12.2. *Caratteristiche.*

L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola d'arte.

La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati dovrà sempre determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e segnalazione, la quale deve essere ubicata in ambiente presidiato.

Il predetto impianto dovrà consentire l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell'attività entro:

a) 2 minuti dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio;

b) 5 minuti dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di allarme non sia tacitata dal personale preposto.

I predetti tempi potranno essere modificati in considerazione della tipologia dell'attività e dei rischi in essa esistenti.

Qualora previsto dalla presente regola tecnica o nella progettazione dell'attività, l'impianto di rivelazione dovrà consentire l'attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni:

chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi di chiusura;

disattivazione elettrica dell'eventuale impianto di ventilazione o condizionamento esistente;

attivazione degli eventuali filtri in sovrappressione;

chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione o condizionamento, riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;

eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.

Inoltre, nelle attività ricettive con oltre 300 posti letto o con numero superiore a 100 posti letto ubicate all'interno di edifici di altezza superiore a 24 m, dovranno essere installati dispositivi ottici di ripetizione di allarme lungo i corridoi, per i rivelatori ubicati nelle camere e nei depositi. Tali ripetitori, inoltre, dovranno essere previsti per quei rivelatori che sorvegliano aree non direttamente visibili.

13. SEGNALETICA DI SICUREZZA

La segnaletica di sicurezza dovrà essere conforme al decreto del Presidente della Repubblica n. 524/1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 10 agosto 1982). Inoltre, la posizione e la funzione degli spazi calmi dovrà essere adeguatamente segnalata.

14. GESTIONE DELLA SICUREZZA

14.1. *Generalità.*

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che:

sui sistemi di vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi, mobilio, ecc.) che possano intralciare l'evacuazione delle persone riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell'incendio;

siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali: manutenzioni, risistemazioni, ecc.;

siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie e siano condotte periodicamente prove degli stessi con cadenze non superiori a sei mesi;

siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme;

siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento. In particolare, il controllo dovrà essere finalizzato alla sicurezza antincendio e deve essere

prevista una prova periodica degli stessi con cadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche devono essere affidate a personale qualificato, in conformità a quanto previsto dalle vigenti regole tecniche.

14.2. *Chiamata servizi di soccorso.*

I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti facilmente, con la rete telefonica.

La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata a fianco di qualsiasi apparecchio telefonico dal quale questa chiamata sia possibile. Nel caso della rete telefonica pubblica, il numero di chiamata dei vigili del fuoco deve essere esposto bene in vista presso l'apparecchio telefonico dell'esercizio.

15. ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

15.1. *Primo intervento ed azionamento del sistema di allarme.*

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché, in caso di incendio, il personale sia in grado di usare correttamente i mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento, nonché di azionare il sistema di allarme e il sistema di chiamata di soccorso.

Tali operazioni devono essere chiaramente indicate al personale ed impartite anche in forma scritta. Tenendo conto delle condizioni di esercizio, il personale deve essere chiamato a partecipare almeno due volte l'anno a riunioni di addestramento e di allenamento all'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonché a esercitazioni di evacuazione dell'immobile sulla base di un piano di emergenza opportunamente predisposto.

15.2. *Azioni da svolgere.*

In caso di incendio, il personale di un'attività ricettiva, deve essere tenuto a svolgere le seguenti azioni:

applicare le istruzioni che gli sono state impartite per iscritto;

contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli occupanti dell'attività ricettiva.

15.3. *Attività di capienza superiore a 500 posti letto.*

Nelle attività ricettive di capienza superiore a 500 posti letto deve essere previsto un servizio di sicurezza opportunamente organizzato, composto da un responsabile, e da addetti addestrati per il pronto intervento e dotati di idoneo equipaggiamento.

16. REGISTRO DEI CONTROLLI

Deve essere predisposto un registro dei controlli periodici, dove siano annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi alla efficienza degli impianti elettrici, di illuminazione, di sicurezza, dei presidi antincendi, dei dispositivi di sicurezza e di controllo delle aree a rischio specifico e della osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività, nonché le riunioni di addestramento e le esercitazioni di evacuazione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte del comando provinciale dei vigili del fuoco.

17. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

17.1. *Istruzioni da esporre all'ingresso.*

All'ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell'edificio per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione:

delle scale e delle vie di evacuazione;

dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;

dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;

del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;

del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;

degli impianti e locali che presentano un rischio speciale;

degli spazi calmi.

17.2. *Istruzioni da esporre a ciascun piano.*

A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.

17.3. *Istruzioni da esporre in ciascuna camera.*

In ciascuna camera precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio. Oltre che in italiano, queste istruzioni devono essere redatte in alcune lingue estere, tenendo conto della provenienza della clientela abituale della struttura ricettiva. Queste istruzioni debbono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale ed alle uscite. Le istruzioni debbono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.

Inoltre devono essere indicati i divieti di:

impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;

tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all'attività.

Parte seconda - *Attività esistenti*

18. UBICAZIONE

Devono essere rispettati i punti 5.1 e 5.2, salvo quanto previsto al punto 20.5.

Per gli alloggi agrituristici è consentita la contiguità con i depositi di paglia, fieno o legname posti all'esterno della volumetria dell'edificio utilizzato per l'attività ricettiva, purché la struttura di separazione abbia caratteristiche almeno REI 120.

19. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

19.1. *Resistenza al fuoco delle strutture.*

I requisiti di resistenza al fuoco vanno valutati secondo quanto previsto al punto 6.1, con l'applicazione dei valori minimi sotto riportati.

Altezza antincendio dell'edificio	R/REI
Fino a 12 m	30
Superiore a 12 m fino a 54 m	60
Oltre 54 m	90

19.2. *Reazione al fuoco dei materiali.*

È richiesto il rispetto del punto 6.2 con esclusione della lettera *e)* relativamente ai mobili imbottiti.

19.3. *Compartimentazioni.*

Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti (costituiti al massimo da due piani) come previsto al punto 6.3. Sono consentiti compartimenti, di superficie complessiva non superiore a 4.000 m², su più piani, a condizione che il carico di incendio, in ogni piano, non superi il valore di 30 kg/m² e che sia installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio in tutti gli ambienti.

Gli elementi costruttivi di separazione tra compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati al punto 19.1.

Le separazioni e comunicazioni con i locali a rischio specifico devono essere congruenti con quanto previsto dalle specifiche norme, ove emanate, oppure secondo quanto specificato nel presente decreto.

19.4. *Piani interrati.*

È richiesto il rispetto del punto 6.4.

19.5. *Corridoi.*

È richiesto il rispetto del punto 6.5 con eccezione delle porte delle camere, che devono avere caratteristiche non inferiori a RE 15 con autochiusura. La prescrizione relativa all'installazione delle porte RE 15 non si applica alle attività ubicate in edifici a non più di 3 piani fuori terra in cui la capienza non superi i 40 posti letto ed il carico di incendio in ciascun piano non superi i 20 kg/m². È consentito, altresì, che le porte delle camere non abbiano caratteristiche RE 15, quando l'attività è protetta da un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio installato nei corridoi e nelle camere per ospiti.

19.6. *Scale.*

In edifici con più di due piani fuori terra e di altezza antincendi fino a 32 m le scale ad uso esclusivo devono essere di tipo protetto. Negli edifici di altezza superiore, le scale devono essere del tipo a prova di fumo.

Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala e delle porte di accesso alle scale devono essere conformi con quanto previsto al punto 19.1.

Ogni vano scala deve avere una superficie netta di aerazione permanente in sommità come previsto al punto 6.6 ultimo comma.

Le camere per ospiti devono comunicare con il vano scala attraverso corridoi. La comunicazione diretta di tali camere con i vani scala è consentita, purché tramite disimpegno con porte di resistenza al fuoco congrua con quanto richiesto al punto 19.1.

Per i vani scala ad uso promiscuo si rimanda a quanto impartito al successivo punto 20.5 (strutture ricettive servite da vie di uscita ad uso promiscuo).

19.7. *Ascensori e montacarichi.*

Deve essere rispettato il punto 6.7. Le caratteristiche di resistenza al fuoco devono essere congrue con il punto 19.1.

20. MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO IN INCENDIO

Le caratteristiche delle vie di esodo devono essere poste in relazione alle caratteristiche delle strutture ricettive e degli edifici entro cui queste sono ubicate, secondo quanto di seguito indicato.

20.1. *Affollamento - Capacità di deflusso.*

Devono essere rispettati i punti 7.1 e 7.2, salvo il caso indicato al successivo 20.5 (vie di uscita ad uso promiscuo).

20.2. *Larghezza delle vie di uscita.*

E consentito utilizzare, ai fini del deflusso, scale e passaggi aventi larghezza minima di m 0,90 computati pari ad un modulo ai fini del calcolo del deflusso. Le aree ove sia prevista la presenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie devono essere dotate di vie di uscita congruenti con le vigenti disposizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

20.3. *Larghezza totale delle uscite.*

La larghezza totale delle uscite deve essere verificata secondo quanto previsto al punto 7.6, con esclusione delle strutture ricettive servite da scale ad uso promiscuo.

20.4. *Vie di uscita ad uso esclusivo.*

20.4.1. *L'edificio è servito da due o più scale.*

Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, non può essere superiore a:

a) 40 m: per raggiungere una uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna;

b) 30 m: per raggiungere una scala protetta, che faccia parte del sistema di vie di uscita.

La lunghezza dei corridoi ciechi non può essere superiore a 15 m.

Le suddette lunghezze possono essere incrementate di 5 m, qualora venga realizzato quanto segue, in corrispondenza del percorso interessato:

i materiali installati a parete e soffitto siano di classe 0 di reazione al fuoco, e non sia installato materiale suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce;

sia installato, lungo le vie di esodo e nelle camere, un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio.

Limitatamente ai corridoi ciechi puo essere consentita una lunghezza di 25 metri a condizione che:

tutti i materiali installati in tali corridoi siano di classe 0 di reazione al fuoco;

le porte delle camere aventi accesso da tali corridoi, possiedano caratteristiche RE 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura;

sia installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio nelle camere e nei corridoi.

In corrispondenza delle comunicazioni dei piani interrati con i vani scala devono essere installate porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60, munite di congegno di autochiusura.

20.4.2. *L'edificio è servito da una sola scala.*

È ammesso, limitatamente alle strutture ricettive ubicate in edifici con non più di 6 piani fuori terra, disporre di una sola scala. Questa deve essere di tipo protetto in edifici con più di due piani fuori terra.

La lunghezza dei corridoi che adducono alla scala deve essere normalmente limitata a 15 m, incrementabile a 20 m o 25 m, qualora siano realizzati gli accorgimenti previsti al precedente punto 20.4.1, con l'estensione dell'impianto di rivelazione ed allarme incendio a tutta l'attività.

La comunicazione del vano scala con i piani interrati può avvenire esclusivamente tramite disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo REI 60 munite di congegno di autochiusura.

Limitatamente agli edifici a tre piani fuori terra, è consentito non realizzare le scale di tipo protetto a condizione che:

tutti i locali dell'attività siano protetti da impianto automatico di rivelazione ed allarme d'incendio;

il carico d'incendio ad ogni piano deve essere inferiore a 20 kg/m², con esclusione dei depositi, che devono essere conformi a quanto indicato al punto 8.1;

la lunghezza dei corridoi che adducono alle scale sia limitata a 20 metri, sotto l'osservanza degli accorgimenti previsti al punto 20.4.1.

Resta ferma, per gli edifici serviti da scale non protette, che la lunghezza del percorso totale per addurre su luogo sicuro, sia limitata a 40 o 45 m secondo quanto specificato al punto 20.4.1.

20.5. *Vie di uscita ad uso promiscuo.*

È consentita la permanenza di strutture ricettive in edifici a destinazione mista, servite da scale ad uso promiscuo, alle seguenti condizioni:

le comunicazioni dei vani scala con i piani cantinati e con le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ammesse nell'ambito dell'edificio ai sensi del punto 5.1, lettera *b)*, avvengano tramite porte resistenti al fuoco almeno REI 60;

l'edificio abbia altezza antincendi non superiore a 24 m;

le scale siano dotate di impianto di illuminazione di sicurezza;

l'intera area dell'attività ricettiva sia protetta da impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio;

l'attività ricettiva sia distribuita in compartimenti le cui strutture separanti, comprese le porte di accesso ai vani scala, abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 60;

il carico di incendio all'interno dei compartimenti non sia superiore a 20 kg/m²;

la larghezza della scala e della via di esodo sia commisurata al piano di massimo affollamento, ove è ubicata l'attività ricettiva.

Inoltre, a seconda del numero di scale, dovrà essere osservato quanto segue:

ogni piano è servito da due o più scale: il percorso massimo dalla porta delle camere alle scale dell'edificio non sia superiore a 25 m. I corridoi ciechi non possono superare la lunghezza di 15 m;

ogni piano è servito da una sola scala: l'attività ricettiva sia distribuita in compartimenti aventi superficie non superiore a 250 m²; il percorso massimo per raggiungere la scala, dalla porta di ogni camera, non sia superiore a 15 m.

21. ALTRE DISPOSIZIONI

21.1. *Disposizioni tecniche.*

Le attività esistenti devono, inoltre, rispettare i punti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente decreto.

È consentito che i dispositivi automatici di arresto dei ventilatori e di azionamento delle serrande tagliafuoco, negli impianti a ricircolo di aria di potenzialità non superiore a 30.000 mc/h, siano di tipo termostatico. Tali dispositivi, tarati a 70 °C, devono essere installati in punti adatti, rispettivamente delle condotte dell'aria di ritorno (prima della miscelazione con l'aria esterna) e della condotta principale di immissione dell'aria. Inoltre, l'intervento di tali dispositivi non deve consentire la rimessa in moto dei ventilatori senza l'intervento manuale.

Negli impianti di potenzialità superiore a 30 000 mc/h i dispositivi di controllo devono essere costituiti da rivelatori di fumo posti nelle condotte secondo quanto previsto al punto 8.2.2.3.

21.2. *Disposizioni transitorie*

Le attività ricettive esistenti devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso, entro i seguenti termini:

a) due anni per quanto riguarda le disposizioni gestionali di cui ai punti 14, 15 e 16;

b) cinque anni per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti prescrizioni, con esclusione di quanto previsto alla successiva lettera *c)*;

c) otto anni per l'adeguamento, all'interno delle camere per ospiti, dei materiali di rivestimento, dei tendaggi e dei materassi a quanto previsto dal punto 19.2.

Entro un anno dall'entrata in vigore del decreto dovrà essere presentato ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, un piano programmato degli eventuali lavori di adeguamento a firma del responsabile dell'attività.

Titolo III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA RICETTIVE CON CAPACITÀ NON SUPERIORE A 25 POSTI LETTO

22. GENERALITÀ

Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.

Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte.

Deve essere assicurato per ogni eventuale caso di emergenza il sicuro esodo degli occupanti.

Devono inoltre essere osservate le disposizioni contenute nei punti 11.2, 13, 14 e 17.

Titolo IV

RIFUGI ALPINI

23. GENERALITÀ

Ai fini della presente regola tecnica i rifugi alpini sono classificati secondo i seguenti criteri:

categoria *A*: raggiungibili con strada rotabile;

categoria *B*: raggiungibili con mezzo meccanico di risalita in servizio pubblico, con esclusione delle sciovie;

Categoria *C*, *D* ed *E*: rifugi non rientranti nelle categorie precedenti e che vengono classificati in relazione alla situazione locale con riferimento alla quota, durata e difficoltà di accesso, nonché all'incidenza del sistema normalmente adottato per i rifornimenti.

Non rientrano nella categoria dei rifugi alpini i bivacchi fissi ed i ricoveri, intendendosi con tale denominazione quelle modeste costruzioni adibite al ricovero degli alpinisti con le seguenti peculiarità: sempre incustoditi ed aperti in permanenza, senza presenza di viveri e di dispositivi di cottura, ma con lo stretto necessario per il riposo ed il ricovero d'emergenza.

24. REGOLE GENERALI

Indifferentemente dalla categoria di appartenenza, la protezione antincendio in ogni rifugio deve essere mirata a:

ridurre i rischi che possa divampare un incendio;

limitare la propagazione del fuoco e dei fumi;

consentire a tutti gli occupanti di uscire incolumi.

In particolare devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

a) sorgenti di innesco: devono essere eliminate le sorgenti di innesco, deve essere imposto il divieto di fumare od accendere fuochi, eccezion fatta nei locali per ciò appositamente predisposti di cui alla successiva lettera *f)*;

b) apparecchi di cottura: sugli apparecchi di cottura (fornelli e cucine) di pertinenza del rifugio, funzionanti a gas, qualunque sia la loro potenzialità, devono essere installati rubinetti valvolati oltre ad una valvola generale di intercettazione segnalata. Con eccezione dei rifugi di cui al punto 25, le eventuali bombole di gas vanno poste all'esterno del rifugio e senza comunicazione diretta con questo;

c) depositi pericolosi: i depositi di sostanze combustibili, prodotti infiammabili, rifiuti ecc. devono essere ubicati all'esterno, od in locali separati senza diretta comunicazione;

d) porte d'esodo: dalle porte di esodo devono essere eliminate le chiusure a chiave dall'interno, i dispositivi a catenaccio a scorrere, o similari, garantendo l'apertura con l'azionamento di maniglia dall'interno. L'eventuale chiusura potrà avvenire solo dall'esterno nei periodi di inattività od in caso di cessazione della stessa. Qualora le condizioni delle precipitazioni nevose lo rendano necessario, le porte d'esodo attestate sull'esterno possono aprirsi verso l'interno;

e) inferriate: le inferriate o qualsiasi altra protezione fissa delle finestre che non ne consenta l'uso come via d'esodo di emergenza e parimenti, l'accesso ai soccorsi, devono essere eliminate;

f) locali cottura: i locali da adibirsi a cottura cibi, anche da parte degli ospiti, devono essere protetti sulle pareti per almeno 150 cm da terra, e sui pavimenti per un raggio di almeno 100 cm attorno ai posti ove vi può essere fiamma libera, con materiali di classe 0. La larghezza delle zone protette sulle pareti deve estendersi per lo stesso raggio di 100 cm;

g) protezione delle sorgenti calore attorno alle stufe per un raggio di almeno 1 metro, sia in altezza che in larghezza devono essere disposte protezioni incombustibili. I canali da fumo, negli attraversamenti od in vicinanza di materiali combustibili, devono essere protetti evitando che vi siano punti con temperature in grado di provocare innesco sugli stessi. Per l'operazione di asciugatura degli indumenti devono essere predisposti appositi appoggi o sostegni fissi a distanza adeguata dalle sorgenti di calore onde evitare la possibilità di innesco;

h) dispositivi di chiamata: ove non sia presente e disponibile per l'emergenza un apparecchio telefonico, dovrà essere installato, in posizione segnalata e protetta, un apparecchio radio di chiamata ad alimentazione autonoma, su banda fissa, in grado di inviare automaticamente la segnalazione di soccorso per un periodo non inferiore alle 4 ore, differenziata in base al tipo di intervento richiesto e codificata per l'individuazione;

i) dotazione d'emergenza: quando la quota del rifugio superi i 2000 m sul livello del mare o, pur a quote inferiori, le condizioni meteorologiche locali che si possano presentare siano riconducibili a quelle di detta quota limite, dovrà essere reso disponibile il sacco d'emergenza. Questo, disposto in custodie sigillate, sarà costituito da un telo alluminiato a forma di sacco, atto a contenere completamente l'alpinista, o da un dispositivo analogo in grado di fornire almeno le stesse caratteristiche di salvaguardia termica. I sacchi di emergenza, in numero pari alla capienza massima del rifugio, aumentata del 20%, dovranno essere custoditi in un apposito alloggiamento, chiaramente segnalato, provvisto di chiare indicazioni sul suo uso, distante dal rifugio in modo da non essere coinvolto dall'eventuale incendio;

l) schede tecniche: a cura del titolare dovranno essere redatte schede tecniche indicanti le caratteristiche di ogni rifugio ai fini antincendio, nelle quali dovrà essere indicato nome e cognome del gestore e del responsabile della sicurezza, nominato dal titolare. Il responsabile della sicurezza dovrà provvedere almeno annualmente al controllo generale della situazione, delle dotazioni previste e dell'efficienza degli impianti.

25. RIFUGI DI CAPIENZA NON SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI

I rifugi alpini, di qualsiasi categoria, con capienza non superiore a venticinque posti letto, devono rispettare quanto di seguito indicato:

a) le strutture orizzontali e verticali dei rifugi di nuova costruzione devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a R30. Tale prescrizione non si applica ai rifugi esistenti;

b) devono essere svolte le prove periodiche di cui al punto 14.1 con frequenza almeno annuale;

c) fermo restando il rispetto delle prescrizioni del punto 24, è consentito mantenere all'interno del locale una sola bombola di G.P.L., di peso non eccedente i 25 kg, purché la stessa sia utilizzata per l'alimentazione di apparecchi di cottura;

d) devono essere installati estintori conformemente a quanto richiesto nel precedente punto 11.2.

26. RIFUGI DI CAPIENZA SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI LETTO

26.1. *Rifugi di categoria A.*

Ai rifugi alpini di questa categoria si applicano, a seconda che siano nuovi od esistenti, le disposizioni di cui alle parti I e II del titolo secondo del presente decreto.

26.2. *Rifugi nuovi di categoria B, C, D ed E.*

Per i rifugi di queste categorie, valgono le disposizioni di cui al titolo II parte prima. È però ammesso che:

non siano rispettate le prescrizioni dei punti 5.3 e 5.4 e siano, invece, disponibili almeno scale a pioli in grado di raggiungere tutti i piani dell'edificio. Per altezze superiori a 6 m, le scale devono essere fisse. L'ubicazione delle scale deve essere chiaramente indicata per un facile ed agevole utilizzo da parte dei soccorritori;

la frequenza delle prove periodiche di cui al punto 14.1, sia almeno annuale;

per i rifugi di cat. *C, D* ed *E* sino a 2 piani fuori terra, è consentito che il numero delle uscite sia di una per ogni piano.

26.3. *Rifugi esistenti di categoria B.*

Per tali rifugi valgono le disposizioni impartite al titolo II parte seconda. E inoltre richiesto che:

siano disponibili scale a pioli in grado di raggiungere tutti i piani dell'edificio. Per altezze superiori a 6 m, le scale devono essere fisse. L'ubicazione delle scale deve essere chiaramente indicata per un facile ed agevole utilizzo da parte dei soccorritori;

vi sia, per edifici con più di due piani fuori terra, per ogni piano, una seconda via di esodo e sia garantito il necessario sfollamento.

E' però ammesso che:

a) la resistenza al fuoco delle strutture, indipendentemente dal carico d'incendio e dall'altezza dell'edificio, sia non inferiore a R 30;

b) non si applichi la prescrizione relativa alle separazioni con caratteristiche di resistenza al fuoco fra corridoi e stanze di cui al punto 19.5;

c) le scale siano di tipo protetto negli edifici a più di tre piani fuori terra;

d) la larghezza minima delle vie di esodo non sia inferiore a cm 60, senza ulteriori riduzioni in ragione delle tolleranze dimensionali, conteggiando la stessa con una capacità di deflusso pari a 30. Per larghezze pari o superiori a cm 90, si rimanda a quanto previsto al punto 20.2;

e) le vie di esodo, ulteriori alla prima, siano costituite da scale a pioli, realizzate in materiali incombustibili, poste all'esterno del rifugio, solidamente ancorate e con le seguenti caratteristiche minime: larghezza non inferiore a 35 cm netti sui pioli, alzata netta non superiore a 30 cm e con pioli distanti almento 15 cm dalle pareti. Tali scale devono essere raggiungibili attraverso vani apribili, di dimensioni nette non inferiori a cm 60 di larghezza e cm 80 di altezza. Ciascuna scala a pioli, realizzata come sopra, sara conteggiata con una capacità di deflusso pari a 20. Tali scale devono essere realizzate in conformità alle norme anti infortunistiche ed inoltre, occorre prevedere anche un corrimano continuo che sporga almeno per 30 cm dal filo dei pioli, o altro equivalente riparo. Per altezze delle scale a pioli superiori a 10 m, occorre prevedere un piano di sosta almeno di 70 cm di larghezza e di 50 cm di sporgenza dal fabbricato con parapetto normale e fermapiede, da cui sia possibile riprendere la discesa su altra scala adiacente (anche a pioli);

f) i dispositivi di illuminazione di sicurezza, e di allarme siano alimentati, qualora non sia disponibile l'alimentazione elettrica di rete, da altra fonte alternativa (gruppo elettrogeno, generatore eolico, fotovoltaico ecc);

g) nell'impossibilità di realizzare un impianto idrico antincendio per assenza di fonti idriche o riserve adeguate, le prescrizioni del punto 11.3 siano sostituite dalla disposizione di almeno un estintore di capacità estinguente 13A e 89 BC, in ragione di uno ogni 50 m² e comunque uno ogni piano;

h) la frequenza delle prove periodiche, di cui al punto 14.1, sia almeno annuale.

26.4. *Rifugi esistenti di categoria C, D ed E.*

A tali rifugi si applicano le prescrizioni di cui al precedente punto 26.3, con esclusione di quanto richiesto alle lettere *a)* e *c)*. Inoltre non è richiesta l'osservanza del punto 19 del presente decreto. È però ammesso che, qualora non vi sia alcun tipo di alimentazione elettrica, l'illuminazione di sicurezza sia del tipo con lampade portatili ad alimentazione autonoma ed i dispositivi di allarme siano ad azionamento manuale.

27. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I rifugi alpini esistenti devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro cinque anni dalla sua entrata in vigore.

94A2658

DECRETO 13 aprile 1994.

Approvazione di nuovi modelli di carta di identità bilingue da utilizzare nelle province di Bolzano, Aosta e Trieste.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 27 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 - serie generale - del 16 febbraio 1994;

Considerata la necessità di disporre nuovi modelli di carta di identità bilingue da utilizzare nelle province di Bolzano, Aosta e Trieste, per quest'ultima limitatamente ai comuni di Duino Aurisina, Monrupino, San Dorligo della Valle e Sgonico;

Considerati i tempi tecnici necessari per la realizzazione e la distribuzione delle pedette carte di identità bilingui;

Ritenuta l'opportunità che i comuni continuino a rilasciare carte di identità conformi ai precedenti modelli fino ad esaurimento degli esemplari già distribuiti dal Provveditorato generale dello Stato;

Visto l'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Visto l'art. 289 del regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Decreta:

Le carte di identità in uso nelle province di Bolzano, Aosta e Trieste — per quest'ultima limitatamente ai comuni di Duino Aurisina, Monrupino, San Dorligo della Valle e Sgonico — sono conformi ai modelli annessi al presente decreto.

Le carte di identità bilingui distribuite anteriormente al presente decreto e, a parziale modifica del decreto del 27 gennaio 1994, le carte di identità conformi al modello previgente a quello approvato con il decreto stesso, saranno utilizzate dai comuni fino ad esaurimento degli esemplari distribuiti dal Provveditorato generale dello Stato tuttora disponibili.

Roma, 13 aprile 1994

Il Ministro: MANCINO

A A 000000

Cognome ....
Priimek
Nome ....
Ime
nato il ....
rojen dne
(atto n. .... P. ...... S. ....)
akt št. *P.* *S.*
a .... (..........)
v
Cittadinanza ....
Državljanstvo
Residenza ....
Stalno bivališče
Via ....
Ulica
Stato civile ....
Stan
Professione ....
Poklic

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
OSEBNI OPIS IN VIDNA ZNAMENJA

Statura ...... *Postava*	Segni particolari ...... *Posebna znamenja*
Capelli ...... *Lasje*	......
Occhi ...... *Oči*	......

Fotografia
Slika

Firma del titolare ......
Podpis (imetnika)
Data ......
Dne

Impronta del dito indice sinistro / Odtis levega kazalca	IL SINDACO *Župan* ......

A A 000000

REPVBBLICA ITALIANA
REPUBLIQUE ITALIENNE

COMVNE DI
COMMUNE DE

CARTA D'IDENTITA'
CARTE D'IDENTITE

N. A A 000000

DI
DE

Cognome ...
Nom

Nome ...
Prénoms

Nato il ...
Né le

(atto n. ... P. ... S. ...)
acte n. P. S.

a ... (...)
à

Cittadinanza ...
Nationalité

Residenza ...
Domicile

Via ...
Rue

Stato civile ...
Etat civil

Professione ...
Profession

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
SIGNALEMENT ET CARACTERES DISTINCTIFS

Statura ... *Taille*	Segni particolari ... *Signes particuliers*
Capelli ... *Cheveux*	...
Occhi ... *Yeux*	...

Fotografia
Photo

Firma del titolare
Signature du titulaire

... li
le

Impronta del dito indice sinistro
Empreinte de l'index gauche

IL SINDACO
Le Syndic

A A 000000

REPVBBLICA ITALIANA REPVBLIK ITALIEN

COMVNE DI GEMEINDE

CARTA D'IDENTITA' IDENTITÄTS-KARTE

Nr. A A 000000

DI \ VON

COGNOME ZUNAME

NOME VORNAME

NATO IL GEB. AM

(ATTO - AKT NR P/T S/S)

A IN

CITTADINANZA STAATSBÜRGERSCHAFT

RESIDENZA WOHNHAFT IN

VIA STRASSE

STATO CIVILE FAMILIENSTAND

PROFESSIONE BERUF

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI — PERSONENBESCHREIBUNG

STATURA GRÖSSE

CAPELLI HAARE

OCCHI AUGEN

SEGNI PARTICOLARI — BES KENNZEICHEN

Fotografia Lichtbild

FIRMA DEL TITOLARE UNTERSCHRIFT DES INHABERS

li - am

Impronta del dito indice sinistro — Abdruck des linken Zeigefingers

IL SINDACO — DER BÜRGERMEISTER

94A2689

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 aprile 1994.

Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1994.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente i criteri di determinazione del valore, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale *D*, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nel predetto comma 3, ai fini dell'applicazione dell'ICI dovuta per l'anno 1994;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1994, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti sono stabiliti nelle seguenti misure: per l'anno 1994 = 1,02; per l'anno 1993 = 1,04; per l'anno 1992 = 1,05; per l'anno 1991 = 1,07; per l'anno 1990 = 1,12; per l'anno 1989 = 1,17; per l'anno 1988 = 1,22; per l'anno 1987 = 1,33; per l'anno 1986 = 1,43; per l'anno 1985 = 1,53; per l'anno 1984 = 1,63; per l'anno 1983 = 1,73; per l'anno 1982 e anni precedenti = 1,84.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1994

Il Ministro: GALLO

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1994
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 312

94A2709

DECRETO 19 aprile 1994.

Modificazioni al decreto ministeriale 30 dicembre 1993 concernente approvazione dei programmi e dei criteri selettivi per i controlli in materia di imposte sui redditi, di imposte sul valore aggiunto ed altre imposte indirette e criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti dei soggetti scelti mediante sorteggio, per l'anno 1994.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, concernente approvazione dei programmi e dei criteri selettivi per i controlli in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto ed altre imposte indirette e criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti dei soggetti scelti mediante sorteggio, per l'anno 1994;

Considerato che occorre modificare il predetto decreto ministeriale per correggere errori materiali;

Considerato, altresì, che occorre apportare allo stesso decreto alcune modificazioni:

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto ministeriale 30 dicembre 1993 citato nelle premesse sono apportate le modificazioni indicate nel successivo articolo.

Art. 2.

1. All'art. 6, comma 1, le parole «della Guardia di finanza» sono soppresse.

2. All'art. 6, comma 7, lettera *b*), dopo la parola «notizie» la «virgola» è sostituita dalla congiunzione «o».

3. All'art. 6, comma 8, lettera *m*), la parola «Calabria» è sostituita dalla parola «Basilicata».

4. Il testo della lettera *b*) del comma 1 dell'art. 15 è sostituito dal seguente: «per le posizioni segnalate sulla base di elementi di riscontro, di cui ai criteri indicati alle lettere *b*), *d*), *e*) e *q*) del comma 1 dell'art. 11 ed alle lettere *e*), *f*), *n*), *o*) e *p*) del comma 1 dell'art. 12, i controlli potranno limitarsi a detti elementi, in mancanza di altri rilevanti, facendo ricorso all'avviso di accertamento parziale sulla base di quanto disposto dall'art. 41-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 54, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 1994

Il Ministro: GALLO

94A2710

DECRETO 20 aprile 1994.

Modificazioni al regolamento del concorso pronostici denominato «Totogol».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che riserva al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) l'esercizio dei concorsi pronostici e dei giuochi di abilità, previsti dal decreto legislativo stesso,

quando sono connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'ente predetto;

Visto l'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, che dispone che ogni giuoco o concorso è disciplinato da apposito regolamento;

Visto l'art 52 del citato decreto n. 581 del 1951 che dispone che i regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle attività di giuoco sopra menzionate sono approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il regolamento del concorso pronostici denominato «Totogol» connesso con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI, approvato con proprio decreto del 10 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 97 del 27 aprile 1993,

Visto l'art. 12 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, che ha abrogato l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, che prevedeva che, nel caso di giuochi e di concorsi a svolgimento periodico, ogni singola manifestazione si considera, ad ogni effetto, autonoma ed indipendente dalle altre:

Ritenuto che, per il buon esito del concorso «Totogol», è necessario prevedere che il montepremi di prima categoria di un concorso nel quale non si sono verificate vincite possa cumularsi con il montepremi del concorso successivo;

Decreta.

Art 1

1. All'art 7 del regolamento del concorso pronostici, denominato «Totogol», connesso con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale, sono apportate le seguenti modificazioni.

a) il quinto comma è sostituito dai seguenti:

«In mancanza di giocate vincenti con 8 punti il montepremi andrà a cumularsi con quello della corrispondente categoria nel concorso successivo. Qualora anche in tale concorso non si verifichino giocate vincenti nella prima categoria, la somma dei due montepremi andrà ad incrementare il montepremi del concorso successivo per la stessa categoria, e così fino al concorso nel quale si saranno realizzate vincite con il massimo punteggio. Nel caso in cui tale eventualità si verifichi in occasione dell'ultimo concorso della stagione il montepremi non assegnato sarà sommato al corrispondente montepremi della categoria inferiore.

In mancanza di giocate vincenti con 7 punti, il montepremi spettante a questa categoria verrà cumulato a quello della categoria inferiore e ripartito tra tutte le giocate nelle quali siano stati realizzati 6 punti.

In mancanza di giocate vincenti con 6 punti il montepremi spettante a questa categoria verrà ripartito tra le giocate nelle quali sarà realizzato il punteggio più elevato.

In mancanza di giocate vincenti con 7 e 6 punti, i montepremi della seconda e terza categoria saranno suddivisi in unica categoria fra tutte le giocate nelle quali sarà stato realizzato il punteggio più elevato.»;

b) nell'ultimo comma è aggiunto il seguente periodo:

«Qualora nessun evento risultasse valido, l'intero montepremi sarà cumulato con quello del concorso successivo ».

Roma, 20 aprile 1994

Il Ministro. GALLO

94A2688

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 aprile 1994

Autorizzazione a Le Assicurazioni d'Italia - Assitalia S.p.a., in Roma, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative:

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate a Le Assicurazioni d'Italia - Assitalia S.p.a., con sede in Roma;

Vista l'istanza in data 28 febbraio 1992, con la quale la predetta società ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera n. 306567 in data 30 novembre 1993, con la quale l'ISVAP ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento della domanda sopra indicata;

Vista la relazione predisposta dell'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta dell'11 gennaio 1994, ha espresso parere favorevole alla concessione dell'autorizzazione richiesta;

Decreta:

L'impresa Le Assicurazioni d'Italia - Assitalia S.p.a., con sede in Roma, e autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 1994

Il direttore generale: CINTI

94A2690

DECRETO 19 aprile 1994.

Autorizzazione alla DB vita S.p.a., in Milano, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo vita I, e riassicurativa nel ramo vita V.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative,

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 27 luglio 1993 e le successive integrazioni e modificazioni con le quali la DB vita S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I, e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, nonché l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 430814 del 10 marzo 1994 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 7 aprile 1994;

Vista la lettera n. 431031 del 30 marzo 1994 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole alla approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa;

Considerato che la Banca d'America e d'Italia S.p.a. e la DB finanziaria S.p.a., in qualità di azionisti della DB vita S.p.a., si sono impegnati a non procedere all'alienazione della propria partecipazione nel primo triennio di attività, nonché a reintegrare pro quota il fondo di organizzazione in caso di suo utilizzo:

Decreta:

La DB vita S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo I, e assicurativa nel ramo V di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

La Banca d'America e d'Italia S.p.a. e la DB finanziaria S.p.a., potranno procedere all'alienazione della propria partecipazione azionaria nel primo triennio di attività, previa autorizzazione dell'ISVAP ai sensi dell'art. 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 20.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza presentate dalla DB vita S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo costante con controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione, per teste di sesso maschile e femminile;

2) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione, per teste di sesso maschile e femminile. I tassi di premio sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico con controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione, per teste di sesso maschile e femminile;

6) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo costante senza controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione, per teste di sesso maschile e femminile;

8) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 1);

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione, per teste di sesso maschile e femminile. I tassi di premio sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 7);

10) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 9);

11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico senza controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione, per teste di sesso maschile e femminile;

12) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 11);

13) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tasso tecnico 4%);

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile di cui al precedente punto 13);

15) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tasso tecnico 4%);

16) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile (tasso tecnico 4%);

17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile (tasso tecnico 4%);

18) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile (tasso tecnico 4%);

19) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di rendita vitalizia immediata a premio unico su un gruppo di due teste di cui ai precedenti punti 15), 16), 17) e 18);

20) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tasso tecnico 4%);

21) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tasso tecnico 4%);

23) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 22);

24) tariffe di opzione al termine del differimento, per teste di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

25) tariffe di opzione al termine del differimento, per teste di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

26) tariffe di opzione al termine del differimento su testa singola, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

27) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante con controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione;

28) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 27);

29) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione. I tassi di premio sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 27);

30) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 29);

31) tariffe di assicurazione di capitale a premio unico con controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione;

32) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 31);

33) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo senza controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione;

34) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 33);

35) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione. I tassi di premio sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 33);

36) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 35);

37) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico senza controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione;

38) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 37);

39) tariffe di opzione, per teste di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffe di opzione, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) tariffe di opzione al termine del differimento per teste di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

42) tariffe di opzione al termine del differimento per teste di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

43) tariffe di opzione, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

44) tariffe di opzione, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

45) tariffe di assicurazione mista (tasso tecnico 0%, 3%, 4%) a premio annuo costante, comprese le condizioni di applicazione;

46) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 45);

47) tariffe di assicurazione mista (tasso tecnico 0%, 3%, 4%) a premio annuo rivalutabile, comprese le condizioni di applicazione. I tassi di premio sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 45);

48) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 47);

49) tariffe di assicurazione mista (tasso tecnico 0%, 3%, 4%) a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

50) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 49);

51) tariffa di assicurazione mista a premi ricorrenti, comprese le condizioni di applicazione a tasso tecnico 0%;

52) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, della tariffa di cui al precedente punto 51);

53) tariffe di assicurazione in caso di morte a vita intera a premio unico (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

54) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, delle tariffe di cui al precedente punto 53);

55) condizioni di applicazione delle tariffe di cui al precedente punto 53);

56) tariffe di assicurazione in caso di morte a vita intera a premio annuo costante (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

57) condizioni speciali di polizza. comprensive della clausola di rivalutazione, delle tariffe di cui al precedente punto 56),

58) condizioni di applicazione delle tariffe di cui al precedente punto 56);

59) tariffe di assicurazione in caso di morte a vita intera a premio annuo rivalutabile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 56);

60) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della tariffe di cui al precedente punto 59);

61) condizioni di applicazione delle tariffe di cui al precedente punto 59);

62) tariffe di assicurazione a termine fisso a premio annuo costante (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

63) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, delle tariffe di cui al precedente punto 62);

64) condizioni di applicazione delle tariffe di cui al precedente punto 62);

65) tariffe di assicurazione a termine fisso a premio annuo rivalutabile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 62);

66) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, delle tariffe di cui al precedente punto 65);

67) condizioni di applicazione delle tariffe di cui al precedente punto 65);

68) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, comprese le condizioni di applicazione;

69) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 68);

70) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

71) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 70);

72) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di 1/n -mo del capitale iniziale, a premio annuo costante limitato;

73) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 72);

74) condizioni di applicazione della tariffa di cui al precedente punto 72);

75) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di 1/n -mo del capitale iniziale, a premio unico;

76) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 75);

77) condizioni di applicazione della tariffa di cui al precedente punto 75);

78) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita certa in caso di premorienza a premio annuo costante, comprese le condizioni di applicazione;

79) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 78);

80) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita certa in caso di premorienza a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

81) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 80);

82) coefficienti da applicare ai tassi di premio, annuo od unico, delle forme a capitale decrescente annualmente o di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale, per ottenere i corrispondenti tassi delle forme con decrescenza sub-annuale del capitale o con rateazione sub-annuale della rendita certa;

83) condizioni speciali di polizza delle assicurazioni temporanee per il caso di morte a capitale decrescente periodicamente di un importo costante con periodo sottomultiplo dell'anno, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

84) condizioni speciali di polizza delle assicurazioni temporanee per il caso di morte a capitale decrescente periodicamente di un importo costante con periodo sottomultiplo dell'anno, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

85) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidità totale e permanente a premio annuo costante, comprese le condizioni di applicazione;

86) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 85);

87) condizioni regolanti la copertura del rischio di invalidità totale e permanente da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 85);

88) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidità totale e permanente a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

89) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 88);

90) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale crescente annualmente del 5% dell'importo iniziale, a premio annuo costante, comprese le condizioni di applicazione;

91) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 90);

92) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio ed a capitale crescente annualmente del 5% dell'importo raggiunto, comprese le condizioni di applicazione;

93) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 92);

94) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale crescente annualmente del 10% dell'importo iniziale a premio annuo costante, comprese le condizioni di applicazione;

95) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 94);

96) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte;

97) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 96);

98) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità permanente;

99) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 98);

100) condizioni regolanti la copertura del rischio di invalidità permanente da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 98);

101) condizioni di applicabilità a contratti in forma collettiva delle tariffe per assicurazioni individuali in caso di morte o in caso di morte e di invalidità;

102) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte «garanzia di famiglia - beneficio orfani», comprese le condizioni di applicazione;

103) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 102);

104) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e per il caso di morte e di invalidità permanente da applicare a contratti stipulati a favore dei dirigenti di aziende industriali da parte di imprese aderenti al «Pool italiano per l'assicurazione di gruppo morte ed invalidità dei dirigenti di aziende industriali»;

105) condizioni speciali di polizza, comprensive delle condizioni regolanti la garanzia del rischio di invalidità permanente, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 104);

106) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori a cinque anni (tasso tecnico 0%, 3%, 4%),

107) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva,

108) condizioni di polizza, da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 107), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivo pagato,

109) condizioni di polizza, da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 107), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

110) condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione di polizze sulla vita stipulate a favore dei propri dipendenti ed agenti;

111) coefficienti di conversione della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

112) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

113) tariffa di capitalizzazione a premio unico con prestazioni rivalutabili per forme individuali (tasso tecnico 4%);

114) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 113);

115) tariffa di capitalizzazione a premio unico con prestazioni rivalutabili per forme collettive (tasso tecnico 4%);

116) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 115);

117) condizioni generali di polizza per contratti di capitalizzazione finanziaria e premio unico;

118) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

119) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

120) condizioni particolari di carenza per contratti senza visita medica,

121) condizioni generali di polizza;

122) condizioni generali di polizza per assicurazioni di rendita vitalizia immediata;

123) regolamento della gestione separata denominata «Fondo DB Vita».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 1994

Il direttore generale CINTI

94A2691

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 18 aprile 1994.

Disposizioni transitorie concernenti le caratteristiche ed i requisiti delle cinture di salvataggio per la nautica da diporto.

IL DIRIGENTE SUPERIORE
DIRETTORE DELLA DIVISIONE SICUREZZA
DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1994 che stabilisce l'attribuzione delle competenze in materia di sicurezza della navigazione;

Visto l'art. 23 del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto approvato con decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232;

Visto il decreto ministeriale in data 2 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 388 del 13 dicembre 1977, con il quale sono state stabilite le caratteristiche ed i requisiti delle cinture di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle navi, imbarcazioni e natanti da diporto;

Ritenuto che, nell'attesa dell'emanazione dell'apposita normativa prevista dall'art. 23 del predetto regolamento, si rende indispensabile ed indifferibile dettare disposizioni transitorie che sostituiscano quelle di cui al citato decreto ministeriale del 1977;

Decreta:

Art. 1.

1. In attesa del recepimento delle norme EN numeri 393, 394, 395, 396 e 399, emanate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) nel mese di novembre 1993, che presumibilmente entreranno in vigore nel 1995, in attesa, altresì, di definire le tipologie delle cinture di salvataggio, tra quelle previste nelle suddette normative, e le procedure riferite alla specie di navigazione cui possono essere abilitate le unità da diporto, debbono essere utilizzate a bordo delle relative navi, imbarcazioni e natanti cinture di salvataggio di «tipo approvato» dal Ministero o dall'Amministrazione di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, conformi alle norme IMO di cui alla convenzione internazionale SOLAS '74 come emendata.

2. Le suddette cinture potranno essere utilizzate anche successivamente al 31 dicembre 1995.

Art. 2.

1. Le cinture di salvataggio attualmente esistenti, costruite secondo il decreto ministeriale emanato in data 2 dicembre 1977, possono essere poste in commercio o conservate a bordo per essere utilizzate fino al 31 dicembre 1995, a condizione che l'ente tecnico accerti la loro rispondenza alle disposizioni del suddetto decreto 1977, mediante l'effettuazione di prove di galleggiabilità, di rovesciamento e di caduta.

2. Copia della dichiarazione di conformità del prototipo della cintura di salvataggio al citato decreto del 1977, sarà rilasciata dall'ente tecnico al fabbricante e da questi tramite il rivenditore dovrà essere consegnata al diportista per essere custodita a bordo.

3. I proprietari delle unità di diporto, in attesa di ottenere la dichiarazione di conformità al prototipo, prevista dal primo comma del presente articolo, possono mantenere a bordo le cinture di salvataggio fino a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

1. Il Ministero può, in ogni momento, verificare presso il fabbricante, il rivenditore o l'importatore, la conformità delle cinture di salvataggio alle disposizioni del presente decreto.

2. L'ente tecnico, in occasione degli accertamenti di cui al precedene art. 2, dovrà accertare, altresì, la consistenza delle scorte di magazzino giacenti presso i suddetti fornitori.

Art. 4.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere più costruite cinture di salvataggio in applicazione del decreto ministeriale del 2 dicembre 1977 e pertanto lo stesso è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 1994

Il dirigente superiore: LASCO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 87 del 15 aprile 1994.

— Il testo dell'art. 23 è il seguente:

«Art. 23 *(Requisiti e caratteristiche dei mezzi di salvataggio dei segnali di soccorso e delle bussole).* — 1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanare ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:

a) le caratteristiche, i requisiti e la durata di validità dei mezzi di salvataggio e dei segnali di soccorso; *(omissis)*».

94A2692

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 8 aprile 1994.

Autorizzazione alla regione Piemonte ad utilizzare le economie di appalto per l'esecuzione di lavori suppletivi e di variante di progetti originari in materia di acquedotti non di competenza statale finanziati con mutui da parte della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988);

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1989 con il quale è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della citata legge, la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti, a favore della regione Piemonte, di mutui finalizzati all'attuazione di vari interventi acquedottistici fra i quali quello riguardante uno stralcio funzionale del «Progetto generale acquedotti di Pinerolo», dell'importo complessivo di 2.000 milioni di lire;

Vista la deliberazione n. 417721100 del 12 aprile 1989 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha assentito un mutuo di lire 1.800 milioni al sopracitato progetto;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante: «Disposizioni in materia di finanza pubblica», in particolare l'art. 20, comma 1, secondo il quale «le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministero competente, secondo le mdesime procedure previste dalla legge di riferimento»;

Vista la perizia marzo 1992, redatta, per conto dell'Azienda consorziale energia ambiente, dall'ingegnere Adriano Dal Col, per i lavori suppletivi e di variazione dell'importo complessivo di lire 1.785 milioni, relativi al primo stralcio funzionale sopra menzionato, riguardanti il rinnovo della rete di distribuzione del comune di Cumiana lungo la strada provinciale di Piossasco;

Vista la delibera n. 24 del 29 settembre 1992, con la quale il Consorzio ACEA di Pinerolo ha approvato il nuovo quadro economico relativo alla suddetta perizia di variante e suppletiva ed ha proposto l'utilizzo delle economie ammontanti a lire 215 milioni per la realizzazione di nuove opere ad integrazione del progetto originario mediante progetto stralcio;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 5092 del 26 novembre 1992 con il quale si approvava la perizia di variante e suppletiva dell'importo di lire 1.785 milioni;

Vista la delibera n. 16 del 26 maggio 1993, con la quale il Consorzio ACEA di Pinerolo ha approvato il progetto stralcio per l'utilizzo delle economie d'appalto per un importo di lire 215 milioni;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 3353 del 15 settembre 1993 con il quale, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge n. 412/1991, la giunta della regione Piemonte ha approvato il citato progetto stralcio;

Vista la nota n. 7630 del 16 novembre 1993 con la quale la regione Piemonte ha chiesto al Ministro dei lavori pubblici autorizzazione all'utilizzo delle suddette economie d'appalto;

Viste le risultanze dell'istruttoria compiuta sugli elaborati della perizia in argomento, ai fini della rispondenza degli interventi in essa previsti ai requisiti di ammissibilità fissati dalla deliberazione CIPE del 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dall'appalto delle opere previste dal progetto stralcio del «Progetto generale acquedotti di Pinerolo (Torino)» finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti di lire 1.800 milioni con delibera n. 417721100 per l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante di cui alla perizia richiamata nelle premesse.

Roma, 8 aprile 1994

Il Ministro: MERLONI

94A2693

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 16 marzo 1994.

Accertamento dell'eccedenza di manodopera delle imprese estrattrici ed utilizzatrici dell'amianto ai fini del pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, che detta disposizioni in materia di cessazione dell'impiego dell'amianto;

Visto in particolare il quarto comma dell'art. 13 che demanda al CIPE l'accertamento — nel limite massimo di seicento unità fissato dal terzo comma — delle eccedenze di manodopera denunciate dalle imprese che utilizzano ovvero estraggono l'amianto ai fini dell'applicazione, ai dipendenti delle medesime, dei benefici previsti dal secondo comma dello stesso art. 13 (pensionamento anticipato di anzianità);

Vista la propria deliberazione in data 7 giugno 1993 con la quale sono stati fissati i criteri per la selezione delle imprese destinatarie;

Vista la propria deliberazione in data 19 ottobre 1993 con la quale sono state accertate le eccedenze di

manodopera di undici imprese per un totale di trecentocinquanta unità prepensionabili;

Vista la propria deliberazione in data 19 gennaio 1994 con la quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle dichiarazioni di eccedenza da parte delle imprese che estraggono ed utilizzano l'amianto;

Viste le istanze presentate entro il termine fissato dalla deliberazione del 19 gennaio 1994 dalle aziende che hanno intrapreso programmi di riconversione della produzione e dalle imprese che hanno in corso la dismissione delle attività, le quali hanno dichiarato il numero di lavoratori in esubero per i quali hanno espresso la disponibilità a corrispondere il contributo previsto dai commi 10 e 11 dell'art. 13;

Constatato che i piani presentati dalle imprese interessate evidenziano eccedenze complessive pari a trenta unità e che quindi non è necessario procedere alla selezione prevista dal terzo comma del richiamato art. 13 della legge n. 257/1992;

Delibera:

Sono accertate, ai sensi del quarto comma dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, nei confronti delle imprese sottoelencate le eccedenze di manodopera secondo i contingenti a fianco di ciascuna indicati:

Edilit S.p.a.: eccedenze 20, Vigodarzere (Padova).

G.F.M. S.r.l.: eccedenze 6, San Cataldo (Caltanissetta).

Eternit siciliana S.p.a.: eccedenze 4, Siracusa.

I lavoratori che, entro il termine fissato dal secondo comma dell'art. 13, matureranno i requisiti previsti dal comma medesimo e intendono avvalersi della facoltà di pensionamento anticipato, sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile entro il termine del 15 aprile 1994.

Le imprese inoltreranno alle sedi territorialmente competenti dell'INPS e alla Direzione generale dell'INPDAI le domande presentate dai lavoratori prepensionabili entro il termine prescritto dal quinto comma dell'art. 13, nel rispetto dei contingenti fissati dalla presente deliberazione.

Roma, 16 marzo 1994

Il Presidente delegato SPAVENTA

94A2694

DELIBERAZIONE 13 aprile 1994.

Variazione ai programmi pluriennali di costruzione di impianti termoelettrici dell'ENEL S.p.a. riguardante la regione Sardegna.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione dell'ENEL e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante norme in materia di impatto ambientale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali ed in particolare l'art. 17, secondo comma;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, in materia di pronunce di compatibilità ambientale;

Visto l'allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, concernente le procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL;

Visto l'accordo interministeriale 24 giugno 1989 che stabilisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni al risanamento e al ripotenziamento delle centrali termoelettriche;

Vista la propria delibera del 20 marzo 1986 di approvazione dell'aggiornamento per gli anni 1985-1987 del Piano energetico nazionale;

Visto il Piano energetico nazionale (PEN) approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 1988;

Vista la propria delibera del 26 luglio 1990 di approvazione del programma pluriennale di costruzione di impianti termoelettrici predisposto dall'ENEL;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, con il quale l'ENEL, ente pubblico economico, è stato trasformato in Società per azioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1993 concernente il piano di disinquinamento per il risanamento del territorio del Sulcis-Iglesiente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, concernente l'attuazione del piano di disinquinamento del territorio del Sulcis-Iglesiente, ed in particolare l'art. 4, primo comma;

Vista la nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 631169 dell'11 aprile 1994, con la quale si sottopone al CIPE quanto previsto all'art. 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 sopra richiamato;

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Attesa la necessità di adeguare i programmi pluriennali dell'ENEL S.p.a.;

Delibera:

È approvata la seguente variazione dei programmi pluriennali di costruzione di impianti termoelettrici dell'ENEL S.p.a., riguardante la regione Sardegna, come indicato all'art. 4 del decreto del Presidente Repubblica 28 gennaio 1994 citato in premessa:

Centrale termoelettrica Sulcis in comune di Portoscuso (Cagliari):

installazione come da corografia allegata, di due sezioni policombustibilidella potenza di 320 Mw circa ciascuna, da alimentare a carbone, in sostituzione delle esistenti sezioni n. 1 e n. 2, della potenza di 240 Mw circa ciascuna, che saranno dismesse;

non sarà realizzato l'impianto termoelettrico a ciclo combinato, della potenza di circa 340 Mw, alimentato da un impianto di gassificazione del carbone, già approvato con la delibera del 26 luglio 1990 citata in premessa.

Roma, 13 aprile 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

ENEL S.p.A. - DCO

CENTRALE TERMOELETTRICA DEL SULCIS

UNA SEZIONE DA 240 MW E 2 SEZIONI DA 320 MW

ADEGUAMENTO AMBIENTALE

COROGRAFIA

ROMA, marzo 1994 Scala 1:25.000

94A2695

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 14 aprile 1994.

Approvazione del nuovo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visti gli atti relativi alla costituzione ed al funzionamento del senato accademico integrato di cui all'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sopra citata;

Visti in particolare il parere del consiglio di amministrazione, espresso nella seduta dell'11 gennaio 1994, e la deliberazione assunta dal senato accademico integrato, nella seduta del 19 gennaio 1994, con la quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Università;

Vista la nota in data 26 gennaio 1994, prot. n. 1471, con la quale è stato inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il nuovo statuto dell'Università di Modena per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6, comma 9, della suddetta legge n. 168/89, acquisita agli atti del competente ufficio del Ministero in data 27 gennaio 1994;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1994 inerente al vaglio di legittimità e di merito di cui all'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere del senato accademico integrato in data 13 aprile 1994, nelle quali sono stati rispettivamente esaminati i rilievi formulati nel suddetto decreto ministeriale e sono state approvate, con le maggioranze prescritte dall'art. 6, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, le modifiche da apportare allo statuto sulla base dei rilievi stessi;

Vista la delibera conclusiva del senato accademico integrato, che nella stessa seduta del 13 aprile 1994 ha approvato lo statuto dell'Università degli studi di Modena, così come modificato dalle suddette deliberazioni;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto dell'Ateneo;

Decreta:

Art. 1.

È emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo «Statuto dell'Università degli studi di Modena», allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Modena, 14 aprile 1994

Il rettore: CIPOLLI

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità ed autonomia dell'Università

1. L'Università di Modena, di seguito denominata «Università» o «Ateneo», è persona giuridica pubblica dotata di piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, che ha per fine l'elaborazione e la trasmissione critica delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.

2. L'Università realizza i propri fini in piena autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, promuovendo la ricerca, lo sviluppo delle competenze didattiche e scientifiche dei docenti e la preparazione culturale e professionale degli studenti.

3. L'Università realizza la propria autonomia secondo le modalità previste dal presente statuto, nel rispetto dei principi affermati dall'art. 33 della Costituzione e specificati dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, delle leggi che fanno espressamente riferimento alle università nonché dei principi generali dell'ordinamento.

4. L'Università persegue i propri fini istituzionali mediante il contributo di tutto il personale, degli studenti e la partecipazione di persone ed enti esterni.

5. L'Università favorisce la discussione ed il confronto sui problemi connessi con l'attuazione dei propri fini istituzionali, anche a mezzo di assemblee di Ateneo, garantendo la circolazione delle informazioni all'interno dell'Ateneo nonché la loro diffusione all'esterno

Art. 2

Principi generali di programmazione, organizzazione e verifica

1. L'Università realizza le sue finalità tramite l'applicazione rigorosa di criteri di programmazione, coordinamento e verifica degli obiettivi generali della propria politica culturale e didattica. In coerenza con tali obiettivi ed in conformità ai criteri stabiliti provvede alla definizione e attuazione di specifici piani di sviluppo.

2. L'Università conforma l'organizzazione e l'attività delle proprie strutture alle esigenze generali di efficienza, efficacia e trasparenza e di individuazione delle competenze e responsabilità di tutto il personale.

3. Per la realizzazione dei fini specifici nell'art. 1 del presente statuto, l'Università provvede all'organizzazione, al potenziamento e al coordinamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della libertà di ricerca e di insegnamento dei singoli docenti e ricercatori e dell'autonomia delle strutture. Allo stesso fine essa promuove la collaborazione con altre università, con enti pubblici e privati, con associazioni e cooperative studentesche, attraverso l'istituzione di centri e consorzi e la stipula di convenzioni e contratti.

4. Nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli docenti è riservato alle strutture universitarie didattiche e di ricerca, nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di organizzare in piena autonomia l'attività d'insegnamento, al fine di garantirne la coerenza con gli ordinamenti curriculari. Le strutture competenti devono, inoltre, garantire l'organicità dei calendari delle lezioni e degli esami, la sistematicità delle forme di tutorato ed in genere il buon andamento dell'attività didattica.

5. Al fine di consentire un più proficuo rapporto tra docenti e studenti, il senato accademico, sulla base di una relazione tecnica predisposta dalle strutture didattiche interessate, sentito il consiglio di amministrazione e il consiglio degli studenti, può determinare, con

provvedimento motivato, nel rispetto della legislazione vigente, il numero massimo delle immatricolazioni ai corsi di laurea, di diploma universitari e alle scuole di specializzazione.

6. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalità pubbliche, didattiche e di ricerca, l'Università può sviluppare attività di servizio per utenti pubblici e privati, disciplinate da appositi regolamenti. In particolare l'Università può partecipare, ai sensi dell'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, alla promozione, all'organizzazione e alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio.

7. Gli studenti contribuiscono al finanziamento dell'Ateneo attraverso il pagamento di tasse e contributi determinati anche in relazione a standard di costi dei servizi didattici.

Art. 3.

Diritto allo studio

1. L'Università promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione degli articoli 3 e 34 della costituzione e delle vigenti leggi in materia di diritto agli studi universitari. In tale ambito organizza le attività di tutorato e di orientamento degli studenti in modo da renderne più proficuo lo studio, da promuoverne una compiuta partecipazione alle attività formative e da facilitarne i successivi accessi professionali.

2. L'Università concorre alle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia, in attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera *c)*, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

3. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 28 giugno 1977, n. 394, e dal relativo regolamento, la gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attività vengono affidati, mediante convenzione, al Cento universitario sportivo sotto il controllo del comitato per lo sport universitario dell'Università di Modena.

4. Il comitato è composto da:

a) il rettore, o un suo delegato, che assume le funzioni di presidente;

b) due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale;

c) due studenti eletti secondo le modalità previste dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni;

d) il direttore amministrativo, o un suo delegato, anche in qualità di segretario.

5. Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante i fondi stanziati con le leggi 28 giugno 1977, n. 394 e 3 agosto 1985, n. 429.

TITOLO II

ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 4.

Organi di Ateneo

1. Sono organi dell'Università il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, la consulta d'Ateneo, il consiglio degli studenti, il collegio dei revisori dei conti e, in via transitoria secondo quanto stabilito dall'art. 10, il consiglio del personale tecnico-amministrativo.

2. Il rettore, il senato accademico e il consiglio di amministrazione sono organi di governo.

3. La consulta d'Ateneo, il consiglio degli studenti e il consiglio del personale tecnico-amministrativo sono organi consultivi con poteri di proposta.

4. Il collegio dei revisori dei conti è un organo di vigilanza e controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Università.

Art. 5.

Rettore

1. Il rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge.

2. Spetta in particolare al rettore:

a) convocare e presiedere il senato accademico, il consiglio di amministrazione e la consulta di Ateneo, coordinandone l'attività e provvedendo all'esecuzione delle rispettive deliberazioni;

b) predisporre, coadiuvato dal direttore amministrativo e dai competenti uffici amministrativi, il bilancio di previsione corredato della specifica relazione, tenuto conto degli orientamenti generali espressi dal senato accademico, dell'andamento della gestione in corso e degli orientamenti ufficiali pervenuti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e presentarlo al consiglio di amministrazione per l'approvazione;

c) presentare al consiglio di amministrazione il rendiconto, con apposita relazione, predisposto dal direttore amministrativo e dai competenti uffici amministrativi;

d) vigilare, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, sul funzionamento e sull'efficienza delle strutture e dei servizi dell'Università, dettando in particolare criteri organizzativi atti a garantire l'individuazione delle relative responsabilità;

e) garantire l'autonomia didattica e di ricerca del personale docente nel rispetto del suo stato giuridico e delle norme relative all'ordinamento universitario e dei principi generali di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 2 del presente statuto;

f) esercitare l'autorità disciplinare nell'ambito delle competenze previste dalla legge;

g) stipulare contratti e convenzioni, ad eccezione di quelli che rientrano nella competenza del direttore amministrativo, dei direttori dei dipartimenti e dei direttori degli altri centri di spesa ai sensi di quanto stabilito dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

h) presentare al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed eventualmente ad altri Ministri, in applicazione di accordi interministeriali, le relazioni periodiche previste dalla legge;

i) emanare lo statuto e i regolamenti e curarne l'inserimento nella raccolta ufficiale dei regolamenti;

l) curare i raporti con l'azienda comunale per il diritto allo studio universitario;

m) esercitare ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

3. In caso di necessità ed urgenza il rettore può assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione riferendone per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.

4. Il rettore nomina un prorettore scelto tra i professori di ruolo di prima fascia. Il prorettore sostituisce il rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento. Il prorettore è membro di diritto del consiglio di amministrazione e partecipa alle sedute del senato accademico, senza diritto di voto. Il prorettore può essere inoltre chiamato a partecipare alle sedute della consulta d'Ateneo.

5. Il rettore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia, dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta; la compatibilità con la carica di rettore del regime prescelto dal candidato eletto viene stabilita in riferimento alle disposizioni legislative vigenti.

6. Il regolamento di Ateneo disciplina le forme di presentazione delle candidature a rettore.

7. L'elettorato attivo spetta:

a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;

b) ai rappresentanti dei ricercatori nei consigli di facoltà e negli organi di Ateneo;

c) ai rappresentanti degli studenti negli organi di Ateneo;

d) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo negli organi di Ateneo.

8. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano dei professori di prima fascia o, in caso di impedimento, da chi lo segue in ordine di anzianità, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non più di centottanta giorni prima della scadenza del mandato del rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione la convocazione deve aver luogo entro i novanta giorni successivi alla cessazione.

9. Nelle prime tre votazioni il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

10. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano e successivamente nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il rettore assume la carica all'atto della nomina e resta in carica fino al termine dell'anno accademico di compimento del triennio.

Art. 6.

Senato accademico

1. Il senato accademico indica le linee di sviluppo e di programmazione dell'Ateneo. A tal fine esercita tutti i poteri di programmazione, coordinamento e controllo sull'esercizio dell'autonomia dell'Università, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche.

2. Spetta in particolare al senato accademico:

a) elaborare e approvare, sentito il consiglio di amministrazione, i piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo tenendo conto delle indicazioni avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche;

b) fornire orientamenti generali per la predisposizione del bilancio di previsione e per la distribuzione e l'utilizzazione delle risorse di personale e finanziarie tra le strutture didattiche, di ricerca e di servizio, sulla base delle esigenze espresse da tutte le strutture presenti nell'Università e dei piani di sviluppo dell'Università predisposti dalle autorità competenti;

c) coordinare le iniziative delle strutture didattiche e scientifiche secondo le linee d'indirizzo e di programmazione generale e nel rispetto dell'autonomia didattica e scientifica dei singoli docenti e ricercatori;

d) definire i criteri per la ripartizione dei finanziamenti destinati alla ricerca;

e) definire, dopo aver acquisito il parere delle facoltà, le piante organiche teoriche del personale docente e ricercatore in conformità agli ordinamenti didattici ed alle connesse esigenze didattiche e di ricerca e, fermi restando i posti comunque già assegnati, disporne, con il consenso delle facoltà interessate, le eventuali variazioni;

f) determinare i criteri per la distribuzione e attribuire alle facoltà, sulla base dei criteri stessi e coerentemente con le linee di sviluppo dell'Ateneo e con le piante organiche teoriche, i posti di personale docente e ricercatore, ferme restando le assegnazioni operate con i piani di sviluppo;

g) stabilire annualmente, con provvedimento motivato, nel rispetto delle leggi vigenti, il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di laurea e di diploma universitari e alle scuole di specializzazione, dopo aver sentito il consiglio di amministrazione e il consiglio degli studenti ed aver acquisito la relazione tecnica predisposta dalle strutture didattiche interessate;

h) esprimere parere sulle contribuzioni a carico degli studenti;

i) stabilire i criteri generali e le modalità di verifica dell'attività del personale docente e ricercatore;

l) approvare, sentito il consiglio di amministrazione, il regolamento di Ateneo recante norme generali sul funzionamento e sull'organizzazione delle strutture didattiche, di ricerca, di servizio;

m) approvare, su proposta delle strutture didattiche, il regolamento didattico d'Ateneo;

n) approvare il regolamento degli studenti e deliberare, per la parte di sua competenza, sui regolamenti interni approvati dalle strutture didattiche, di ricerca e di servizio;

o) esprimere parere sul regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

p) esprimere parere sul regolamento di Ateneo relativo alle attività didattiche, di ricerca e di consulenza eseguite dall'Università per conto terzi;

q) deliberare sulla costituzione di nuove strutture didattiche e scientifiche, previo parere vincolante del consiglio di amministrazione sulla fattibilità dell'iniziativa in ordine agli aspetti finanziari, organizzativi e di personale;

r) esprimere perere sulle relazioni sull'attività didattica e scientifica dell'Ateneo;

s) determinare i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali e internazionali di cooperazione;

t) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il senato accademico è nominato con decreto del rettore ed è composto da:

a) il rettore;

b) i presidi delle facoltà;

c) un rappresentante, eletto per un triennio, per ognuna delle aggregazioni scientifico-disciplinari, così individuate:
scienze giuridiche;
scienze economiche;
scienze chimiche e farmaceutiche;
scienze matematiche e ingegneristiche;
scienze fisiche e della terra;
scienze bio mediche e biologiche;
scienze medico cliniche;

d) da tre direttori di dipartimento, eletti uno per ciascuna delle tre aree seguenti: giuridico-economiche, tecnico-scientifichee medico-biologiche;

e) nella discussione relativa alle proposte formulate dal consiglio degli studenti, ai sensi delle lettere *d)* ed *e)* dell'art. 9, comma 2, il senato accademico invita una rappresentanza del consiglio degli studenti.

4. Ai fini dell'elezione dei componenti di cui alle lettere *c)* e *d)* del precedente comma, l'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo e ai ricercatori. L'elettorato passivo spetta nel caso della lettera *c)* ai professori di ruolo e ai ricercatori confermati e nel caso della lettera *d)* ai direttori di dipartimento.

5. Le aggregazioni indicate al comma precedente possono essere modificate nella loro composizione dopo il primo triennio, fermo restando il numero complessivo delle aree che può essere aumentato solo in caso di istituzione nell'Ateneo di nuove facoltà o di completamento di facoltà istituite prima dell'entrata in vigore del presente statuto.

6. Alle adunanze del senato accademico partecipano, con voto consultivo, il direttore amministrativo, o in caso di assenza e/o impedimento il funzionario più alto in grado, il quale esercita anche funzioni di segretario e, se richiesto dal rettore, il prorettore.

Art. 7.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Università, nonché a quella del personale tecnico e amministrativo, fatte salve le attribuzioni affidate espressamente ad altri organi e strutture dalle leggi e dal presente statuto. Le deliberazioni in ordine ad iniziative didattiche e di ricerca potenzialmente incidenti sulle linee di sviluppo dell'Ateneo non possono essere adottate al consiglio di amministrazione senza la previa acquisizione del parere del senato accademico, nonché del parere del consiglio degli studenti per quanto di sua competenza.

2. Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:

a) approvare, sentito il senato accademico, il bilancio di previsione;

b) approvare il rendiconto;

c) deliberare in ordine alle risorse destinate ai servizi generali e sovrintendere al loro funzionamento;

d) deliberare la dotazione organica di personale tecnico ed amministrativo dell'amministrazione centrale e delle altre strutture dell'Ateneo;

e) attribuire e revocare le funzioni dirigenziali e assimilate di cui agli articoli 44 e 45;

f) approvare contratti e convenzioni quando la relativa competenza non sia attribuita ad altri;

g) approvare, sentito il senato accademico, il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed i regolamenti per il personale tecnico-amministrativo;

h) approvare, sentito il consiglio del personale tecnico-amministrativo, il regolamento del consiglio stesso;

i) approvare, sentiti il senato accademico, il consiglio degli studenti e, per quanto di loro competenza, le strutture didattiche e di ricerca, i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti;

l) approvare, sentito in senato accademico e i consigli di dipartimento, il regolamento sulle attività di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall'Università per conto di terzi;

m) deliberare, sentito il senato accademico, la ripartizione dei finanziamenti per la ricerca;

n) predisporre, in conformità ai criteri formulati dal piano pluriennale di sviluppo, il piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo ed approvare i relativi interventi attuativi;

o) deliberare, per la parte di sua competenza, sui regolamenti interni approvati dalle strutture didattiche, di ricerca e di servizio;

p) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del rettore ed è composto da:

a) il rettore;

b) il prorettore;

c) il direttore amministrativo;

d) quattro professori di ruolo di prima fascia;

e) quattro professori di ruolo di seconda fascia;

f) tre ricercatori;

g) tre componenti designati dal consiglio del personale tecnico-amministrativo di cui all'art. 10;

h) cinque rappresentanti degli studenti, designati secondo modalità fissate dal regolamento degli studenti, i quali fanno parte di diritto del consiglio degli studenti;

i) un membro designato alla regione Emilia-Romagna;

l) un membro designato dalla provincia di Modena;

m) un membro designato dal comune di Modena;

n) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena, nonché un numero massimo di tre rappresentanti degli altri soggetti pubblici o privati che contribuiscono al bilancio universitario con l'erogazione di fondi non finalizzati per tutta la durata in carica del consiglio e secondo criteri fissati dallo stesso;

o) un membro designato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

p) il direttore generale delle entrate o un suo delegato.

4. La mancata designazione di uno o più dei membri di cui alle lettere *i), l), m), n), o)* e *p)* non inficia l'insediamento del collegio e dei medesimi si tiene conto, ai fini della determinazione del numero legale, solo se intervengono alla riunione.

5. I membri di cui alle lettere *i), l), m), n), o)* e *p)* del comma 3 non possono essere docenti o dipendenti delle università.

6. Il consiglio di amministrazione è rinnovato ogni tre anni accademici. I membri elettivi del consiglio non possono svolgere più di due mandati consecutivi.

7. La compatibilità con la carica di consigliere d'amministrazione del regime prescelto dai candidati eletti di cui alle lettere *d), e)* ed *f)* del precedente comma 3 è stabilito con riferimento alle disposizioni legislative vigenti.

8. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo e in caso di assenza e/o impedimento dal funzionario più alto in grado.

9. Le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione sono stabilite da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

10. La composizione del consiglio di amministrazione sarà integrata nelle nuove forme e con le procedure di partecipazione del personale che saranno definite dalla contrattazione collettiva in conformità a quanto previsto dall'art. 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche.

Art. 8.

Consulta d'Ateneo

1. La consulta d'Ateneo è composta da otto membri nominati dal rettore fra tutto il personale dell'Università sulla base delle competenze individuali, dopo aver acquisito i pareri del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Almeno la metà dei componenti della consulta deve essere esterna al senato accademico e al consiglio di amministrazione.

2. Alle riunioni della consulta partecipano, su richiesta del rettore, il prorettore ed il direttore amministrativo.

3. La consulta ha poteri di proposta in merito allo sviluppo ed all'organizzazione dell'Ateneo, in particolare in materia di:

a) ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse;

b) tecnologie didattiche;

c) iniziative formative e culturali;

d) individuazione dei canali di finanziamento della ricerca e della didattica e delle procedure di accesso;

e) organizzazione dei servizi amministrativi;

f) formazione e qualificazione professionale del personale tecnico-amministrativo;

g) collaborazione con enti pubblici e privati;

h) programmi di cooperazione scientifica internazionale;

i) relazioni con altre università ed istituzioni civili, scientifiche e culturali nazionali ed internazionali.

4. La consulta elabora progetti da sottoporre agli organi di governo dell'Ateneo, ed alle eventuali strutture interessate, per le opportune deliberazioni. I progetti sono presentati agli organi di governo dal rettore.

5. Per l'analisi di specifici problemi e per l'istruzione dei relativi progetti, la consulta può avvalersi di esperti scelti all'interno e all'esterno dell'Ateneo.

6. La consulta si riunisce su convocazione del rettore o su richiesta di almeno la metà dei componenti.

7. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione, dopo aver approvato un progetto presentato dalla consulta, possono, su richiesta dal rettore, delegare quest'ultima a sovrintendere alla realizzazione del progetto medesimo.

Art. 9.

Il consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti è l'organo garante dell'autonoma partecipazione degli studenti all'organizzazione dell'Ateneo.

2. Spetta in particolare al consiglio degli studenti:

a) esprimere pareri sui programmi triennali di sviluppo per quanto riguarda l'organizzazione didattica ed i servizi per gli studenti;

b) esprimere pareri in merito al regolamento didattico d'Ateneo;

c) esprimere pareri sulle proposte degli organi di governo in materia di determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;

d) esprimere pareri e formulare proposte al senato accademico relativamente all'organizzazione didattica, compresa l'eventuale attivazione di indagini di verifica, e all'organizzazione di attività integrative e tutorie;

e) esprimere pareri e formulare proposte su interventi riguardanti l'attuazione del diritto allo studio;

f) formulare proposte di modifica dello statuto ed esprimere parere sui progetti di revisione da approvare ai sensi dell'art. 60;

g) proporre le regole ed approvare i programmi esecutivi per lo svolgimento di attività autogestite dagli studenti di cui all'art. 3 del presente statuto;

h) esprimere il proprio parere su ogni altra proposta riguardante in modo preminente l'interesse degli studenti;

i) avanzare proposte per la formulazione del regolamento degli studenti;

l) designare il rappresentante degli studenti in seno alla commissione di disciplina di cui all'art. 57, comma 1;

m) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.

3. I pareri di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del precedente comma sono obbligatori e si considerano acquisiti se non adottati entro venti giorni dalla trasmissione al consiglio degli studenti del testo della proposta.

4. Il consiglio degli studenti è nominato con decreto rettorale, dura in carica due anni ed è composto da diciotto membri elettivi, dei quali almeno uno per ogni facoltà presente nell'Ateneo, eletti da tutti gli studenti, secondo i criteri e con le modalità stabilite dal regolamento degli studenti e da cinque membri di diritto costituiti dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni del consiglio degli studenti, nelle forme stabilite da apposito regolamento.

Art. 10.

Il consiglio del personale tecnico-amministrativo

1. In attesa che la contrattazione collettiva provveda a definire, in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dell'art. 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, le nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro, nonché le forme e procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni del personale e organismi di gestione comunque denominati, è istituito, con funzioni consultive e con i compiti indicati dal successivo comma 3, il consiglio del personale tecnico-amministrativo.

2. Il consiglio del personale tecnico-amministrativo è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni ed è composto di ventuno membri, eletti secondo le modalità stabilite dal regolamento del consiglio stesso. L'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo; l'elettorato passivo spetta al personale tecnico e amministrativo dell'amministrazione centrale e ai rappresentanti del personale tecnico e amministrativo nelle giunte di dipartimento e dei centri interdipartimentali di ricerca e negli organi direttivi dei centri di servizio, secondo proporzioni stabilite dal regolamento del consiglio.

3. Spetta in particolare al consiglio del personale tecnico-amministrativo:

a) formulare proposte per l'ottimizzazione delle procedure amministrative e della gestione del personale;

b) esprimere parere sui piani triennali di sviluppo per quanto riguarda l'organizzazione amministrativa e dei servizi;

c) esprimere parere sulla pianta organica d'Ateneo del personale dirigente e tecnico-amministrativo;

d) esprimere parere e formulare proposte sui piani di formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;

e) esprimere parere sul regolamento di Ateneo nelle parti che riguardano il personale tecnico-amministrativo;

f) esprimere parere in merito al regolamento per l'amministrazione,la finanza e la contabilità;

g) esprimere parere sul regolamento del consiglio del personale tecnico-amministrativo;

h) formulare proposte di modifica dello statuto ed esprimere parere sui progetti di revisione da approvare ai sensi dell'art. 60;

i) concorrere alla realizzazione delle attività autogestite nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero;

l) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.

4. I pareri di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* del precedente comma sono obbligatori e si considerano acquisiti se non adottati entro venti giorni dalla trasmissione al consiglio del personale tecnico-amministrativo del testo delle proposte.

5. Il regolamento del consiglio del personale tecnico-amministrativo dovrà prevedere le modalità di convocazione delle riunioni.

Art. 11.

Il collegio dei revisori dei conti

1. Presso l'Università è costituito un collegio di revisori composto da cinque membri di cui tre designati dal senato accademico, uno designato dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato tra i suoi funzionari ed uno designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica tra i suoi funzionari.

2. Il senato accademico sceglie i componenti da esso designati:

a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;

b) due tra esperti di comprovata qualificazione in materia, che non abbiano altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo con l'Università di Modena.

3. Il collegio dei revisori è nominato dal rettore con proprio decreto, dura in carica tre anni, salvo revoca in caso di inadempienza, ed è rinnovabile.

4. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

TITOLO III

AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Art. 12.

Regolamenti d'Ateneo

1. L'Università persegue la sua autonomia attraverso l'emanazione del presente statuto e dei regolamenti ad esso strettamente connessi.

2. I regolamenti d'Ateneo sono deliberati a maggioranza assoluta dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze, ai sensi del presente statuto.

3. I regolamenti d'Ateneo, dopo la fase di controllo prevista dall'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo dell'Università, salvo che non sia diversamente disposto; sono altresì pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

4. Il regolamento generale d'Ateneo, che contiene tutte le norme relative all'organizzazione dell'Ateneo e le modalità di elezione degli organi, è deliberato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

5. Il regolamento didattico di Ateneo che disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi attivati, di laurea, di diploma, di scuola diretta a fini speciali, di scuola di specializzazione, di dottorato, di perfezionamento e le eventuali altre attività formative, di cui all'art. 6, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, è deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, sentito il consiglio degli studenti. La sua efficacia è subordinata all'approvazione ministeriale di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

6 Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, che disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Università, è deliberato dal consiglio di amministrazione sentito il senato accademico. Il regolamento individua anche i centri autonomi di gestione e ne fissa le norme relative.

7. Il regolamento degli studenti e deliberato dal sentato accademico, sentito il consiglio degli studenti.

8. Il regolamento del consiglio del personale tecnico-amministrativo e deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio del personale tecnico-amministrativo.

9 Il regolamento sulle attività di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall'Università per conto di terzi è deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

10. Sia il senato accademico sia il consiglio di amministrazione, per gli argomenti di loro competenza, possono proporre ulteriori regolamenti e richiederne parere all'altro organo.

Art. 13

Regolamento delle strutture

1 I regolamenti delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, individuate nel titolo successivo, sono approvati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti.

2 I regolamenti sono emanati dal rettore, previo esame da parte del senato accademico e del consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze; esse entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'albo dell'Università, salvo che non sia diversamente disposto.

3 Entro trenta giorni dalla comunicazione, il rettore, con atto motivato e su conforme delibera del senato accademico e del consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze, può chiedere alla struttura che lo abbia adottato il riesame del regolamento.

4 Il regolamento, se riapprovato dalla struttura interessata a maggioranza assoluta dei componenti, deve essere emanato entro dieci giorni dalla nuova comunicazione, salvo i casi in cui le disposizioni adottate contrastino con norme di legge o dello statuto o comportino nuove e maggiori spese a carico del bilancio universitario senza indicazione delle relativa copertura finanziaria

TITOLO IV

STRUTTURE DELL'UNIVERSITA

Art. 14.

Strutture didattiche e di ricerca

1. L'Ateneo si articola in strutture didattiche e di ricerca e in strutture di servizio.

2 Le strutture didattiche sono le facoltà che si articolano in corsi di studio (corsi di laurea, corsi di diploma universitario, scuole di specializzazione, scuole dirette a fini speciali e corsi di perfezionamento). L'elenco delle facoltà, dei corsi di laurea, di diploma universitario, delle scuole di specializzazione, delle scuole dirette a fini speciali e dei corsi di perfezionamento, è riportato nella tabella *A* allegata al presente statuto e nel regolamento didattico di Ateneo.

3. Le strutture di ricerca sono i dipartimenti e, nell'ambito delle facoltà, in via transitoria fino alla definizione dell'organizzazionedipartimentale dell'Ateneo di cui all'art. 27, gli istituti. L'elenco dei dipartimenti è riportato nella tabella *B* allegata al presente statuto e nel regolamento generale d'Ateneo

4. L'istituzione di nuovi dipartimenti e la disattivazione di dipartimenti e istituti avviene con decreto rettorale, previa delibera del senato accademico e del consiglio di amministrazione per le parti di rispettiva competenza.

5 Il numero minimo di docenti e ricercatori per la costituzione e il mantenimento dei dipartimenti è di quindici unità di cui almeno due terzi professori di ruolo di prima e seconda fascia Per i dipartimenti promossi da facoltà di nuova istituzione è possibile derogare dal numero minimo sopraindicato.

6. È vietata la costituzione di nuovi istituti.

Art 15

Facoltà

1. Le facoltà sono quelle stabilite dalle disposizioni vigenti, il regolamento didattico ne riporta l'elenco con rispettivi regolamenti.

2 Le facoltà si articolano in corsi di studio secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo Il medesimo regolamento, oltre a prevedere la possibilità di delega ai consigli dei corsi di studio, stabilisce quali funzioni debbano essere necessariamente esercitate dai consigli di facoltà.

3 Spetta in particolare alle facoltà

a) organizzare e coordinare l'attività didattica dei corsi di studio e le attività culturali che ad esse per legge afferiscono;

b) programmare e definire l'utilizzazione delle risorse didattiche, sentiti i consigli dei corsi di laurea e di diploma e, per la parte di loro competenza, dei dipartimenti interessati;

c) formulare i piani pluriennali di sviluppo, sentiti i consigli dei corsi di studio e dei dipartimenti interessati, ed avanzare le relative richieste di posti,

d) provvedere all'utilizzazione dei posti di professore e di ricercatore di ruolo loro assegnati, sentiti i pareri dei consigli dei corsi di studio e dei dipartimenti interessati,

e) assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e sovrintendere a buon andamento delle attività didattiche, d'intesa con i consigli dei corsi di studio e con la commissione didattica, allo scopo, tra l'altro, di attuare un'equa ripartizione dei carichi didattici,

f) approvare la relazione annuale sull'attività didattica presentata dal preside di facoltà, ai sensi del comma 2, lettera *b)*, del successivo art. 16,

g) verificare il buon andamento delle attività didattiche, alla luce anche delle proposte formulate dall'osservatorio di cui all'art. 31,

h) coordinare le attività di tutorato volte ad orientare ed assistere gli studenti secondo le norme previste dal regolamento didattico d'Ateneo, qualora la facoltà non sia articolata in più corsi di studio;

i) deliberare, a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, il regolamento di facoltà secondo le procedure del presente statuto;

l) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle modifiche del presente statuto ad esse relative;

m) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sui regolamenti previsti dal presente statuto ad esse relativi;

n) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio su quanto previsto alle lettere *a)*, *e)*, *m)* ed *n)* dell'art 6, comma 2, e alla lettera *i)* dell'art. 7, comma 2,

o) approvare la relazione tecnica predisposta dalla commissione didattica in merito alla ipotesi di determinazione del numero massimo di iscrizioni ad un corso di laurea;

p) esercitare ogni altra attribuzione che sia ad esse demandata dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti

Art. 16.

Preside di facoltà

1. Il preside rappresenta la facoltà, convoca e presiede il consiglio di facoltà e il consiglio di presidenza, ove costituito, e ne attua le deliberazioni.

2. Spetta in particolare al preside:

a) sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo alla facoltà, esercitando ogni forma di controllo e vigilanza;

b) presentare al consiglio di facoltà la relazione annuale di cui all'art. 22, comma 3, sull'andamento delle attività didattiche sulla base di quanto predisposto dai consigli dei corsi di studio;

c) partecipare alle sedute del senato accademico ed esercitare ogni altra attribuzione demandatagli dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti

3. Il preside viene eletto, a maggioranza assoluta dei votanti, tra i professori di prima fascia, dal consiglio di facoltà ed è nominato con decreto rettorale, la compatibilità con la carica di preside del regime prescelto dal candidato eletto viene stabilita in riferimento alle disposizioni legislative vigenti

4 Il preside dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta La carica di preside è incompatibile con quella di rettore, di presidente o di direttore di corso di studio, di direttore di struttura scientifica e di membro del consiglio di amministrazione.

5. Il preside può nominare tra i professori di ruolo di prima fascia un vice preside, che, in caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce in tutte le funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti

Art. 17.

Consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà, da una rappresentanza dei ricercatori universitari e assistenti di ruolo della facoltà in numero pari ad un quinto dei professori di ruolo, da una rappresentanza degli studenti iscritti in numero non inferiore a cinque o comunque al numero dei corsi di laurea e di diploma, nel caso quest'ultimo sia maggiore a cinque

2 Il numero dei rappresentanti di cui sopra e le modalità di elezione e di partecipazione sono definiti dai regolamenti di facoltà, sulla base dei principi indicati dallo statuto

3 I professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se intervengono alle riunioni.

4. Le chiamate, le destinazioni e le modalità di copertura dei posti di ruolo e le altre questioni attinenti alle persone dei docenti di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal consiglio di facoltà nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori

5. Il regolamento di facoltà può prevedere la costituzione di un consiglio di presidenza al quale sono attribuiti compiti istruttori e di coordinamento. Nell'espletamento dei propri compiti istruttori il consiglio di presidenza deve invitare i direttori dei dipartimenti interessati a partecipare alla discussione di quanto previsto alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'art 15, comma 3.

Art 18

Consiglio dei corsi di laurea

1 I consigli dei corsi di laurea sono costituiti dai professori di ruolo e da coloro che svolgono insegnamenti ufficiali afferenti al corso, da una rappresentanza dei ricercatori afferenti al corso pari ad un quinto dei professori di ruolo, da una rappresentanza degli studenti iscritti e del personale tecnico-amministrativo, secondo modalità definite dal regolamento di facoltà

2. Il presidente del consiglio di corso di laurea viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia che ne fanno parte, a maggioranza assoluta dei votanti in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle convocazioni successive Il presidente del consiglio di corso di laurea è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

3. I consigli dei corsi di laurea hanno il compito di provvedere all'organizzazione della didattica, all'approvazione dei piani di studio e alla costituzione delle commissioni di verifica del profitto degli studenti e dell'esame di laurea, come stabilito dal regolamento di facoltà

4. I consigli dei corsi di laurea formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attività didattiche Essi svolgono, altresi, tutti gli altri compiti previsti dal regolamento di facoltà.

5 I consigli dei corsi di laurea possono formulare al consiglio di facoltà proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'Ateneo, anche con riguardo alle richieste di personale docente e ricercatore

Art 19

Consiglio dei corsi di diploma universitario

1. I consigli dei corsi di diploma universitario sono costituiti dai professori di ruolo, dai ricercatori e dai docenti esterni cui sono affidati insegnamenti ufficiali, in base rispettivamente agli articoli 9 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o in base all'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, da una rappresentanza degli studenti iscritti e del personale tecnico-amministrativo, secondo modalità definite dal regolamento di facoltà

2 Il presidente del consiglio di corso di diploma universitario viene eletto fra i professori di ruolo che ne fanno parte e che siano allo stesso tempo incardinati nella facoltà, a maggioranza assoluta dei votanti in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle convocazioni successive Il presidente del consiglio di corso di diploma è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta

3 I consigli dei corsi di diploma universitario hanno il compito di provvedere all'organizzazione della didattica, all'approvazione dei piani di studio e alla costituzione delle commissioni di verifica del profitto degli studenti e dell'esame finale per il conseguimento del diploma, come stabilito dal regolamento di facoltà

4 I consigli dei corsi di diploma universitario formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attività didattiche. Essi svolgono, altresì, tutti gli altri compiti previsti dal regolamento di facoltà.

5 I consigli dei corsi di diploma universitario possono formulare al consiglio di facoltà proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'Ateneo, anche con riguardo alle richieste di personale docente e ricercatore.

Art 20.

Scuole di specializzazione e scuole dirette a fini speciale

1 L'attività di specializzazione è compito primario ed esclusivo dell'Università.

2. Le modalità per l'istruzione e il funzionamento delle scuole di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali sono contenute, per quanto non stabilito dalla legge, nel regolamento didattico d'Ateneo.

3. Le scuole di specializzazione sono istituite, in conformità alle disposizioni legislative e comunitarie vigenti, su proposta delle facoltà o dei dipartimenti interessati, con decreto del rettore, in conformità al piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo, su delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione e svolgono la loro attività con autonomia didattica, nei limiti della legislazione vigente e delle disposizione di cui al presente statuto.

4 Le scuole dirette a fini speciali rimaste in statuto e non trasformate in corsi di diploma, secondo quanto previsto dall'art 7 della legge 19 novembre 1990, n 341, sono regolate dai rispettivi ordinamenti ricompresi nel regolamento didattico d'Ateneo.

5 La programmazione annuale viene approvata dal senato accademico, per quanto concerne gli aspetti didattici, mentre spetta ai dipartimenti cui afferiscono le scuole di specializzazione regolare i restanti aspetti organizzativi e contabili

6 Sono organi della scuola di specializzazione il direttore ed il consiglio.

7 Il direttore ha la responsabilità del funzionamento della scuola, è eletto dal consiglio fra i professori di ruolo che ne fanno parte, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta

8 Il consiglio della scuola di specializzazione è composto da tutti i titolari di insegnamento, per affidamento ai sensi degli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, dell'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e per contratto ai sensi degli articoli 25, 27 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio, 1980, n. 382, e da una rappresentanza degli specializzandi o perfezionandi, uno per ogni anno di corso, eletti secondo criteri e modalità definiti nel regolamento generale d'Ateneo.

Art. 21.

Corsi di perfezionamento post-laurea

1. Le modalità per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di perfezionamento post-laurea sono contenute, per quanto non stabilito dalla legge, nel regolamento didattico d'Ateneo.

2. I corsi di perfezionamento post-laurea sono istituiti, in conformità alle disposizioni legislative e comunitarie vigenti, su proposta della facoltà o dei dipartimenti interessati, con decreto del rettore, su delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione e svolgono la loro attività con autonomia didattica, nei limiti della legislazione vigente e delle disposizioni di cui al presente statuto.

3. I corsi di perfezionamento post-laurea vengono affidati, di norma, al dipartimento cui afferisce la maggior parte dei docenti.

4. Sono organi del corso di perfezionamento post-laurea il direttore ed il consiglio.

5. Il direttore ha la responsabilità del funzionamento del corso ed è eletto dal consiglio fra i professori di ruolo che ne fanno parte. Il consiglio del corso di perfezionamento post-laurea è composto da tutti i titolari di insegnamento.

Art. 22.

Commissione didattica di facoltà

1. Presso ogni facoltà è istituita una commissione didattica con il compito di valutare l'efficacia dell'organizzazione didattica, anche con riguardo ai problemi di coordinamento tra i diversi corsi di studio, tra docenti e studenti, tra docenti, tra facoltà e servizi centrali interessati, nonché il funzionamento dei servizi di tutorato.

2. La commissione didattica è presieduta dal preside o da un suo delegato ed è composta per metà da docenti e ricercatori e per metà da rappresentanti degli studenti nel consiglio di facoltà. la composizione e il funzionamento sono disciplinati dal regolamento di facoltà.

3. La commissione redige annualmente una relazione sullo stato dell'attività didattica formulando proposte idonee e superare eventuali difficoltà. La relazione, comprensiva degli orientamenti emersi, va obbligatoriamente discussa dal consiglio di facoltà prima dell'inizio dell'anno accademico successivo.

4. La commissione redige la relazione tecnica, in cui vengono proposte le determinazioni del numero massimo di iscrizioni dei singoli corsi.

Art. 23.

Dottorati di ricerca

1. L'Università istituisce ed organizza i corsi di dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento con il regolamento didattico di Ateneo.

Art. 24.

Dipartimenti

1. I dipartimenti sono strutture organizzative di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodi; ad essi afferiscono, a domanda, i professori di ruolo e i ricercatori dei settori interessati. Fanno parte del dipartimento le unità di personale tecnico ed amministrativo ed esso assegnate dal consiglio di amministrazione.

2. Spetta in particolare al dipartimento:

a) promuovere e coordinare le attività di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, ove non partecipi a programmi di ricerca comuni;

b) collaborare con le facoltà e i corsi di studio all'attività didattica mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali;

c) promuovere e coordinare direttamente le attività didattiche relative ai dottorati di ricerca;

d) formulare le richieste dei posti di ruolo docente e ricercatore sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca affinché le facoltà le coordinino con le esigenze didattiche;

e) proporre alle facoltà la destinazione dei posti di ruolo ai settori disciplinari e redigere un parere articolato sui candidati alla copertura di posti di ruolo presso le facoltà;

f) esprimere, nei settori di loro competenza, pareri sull'assegnazione dei compiti didattici da parte delle facoltà;

g) esprimere parere obbligatorio su quanto previsto alla lettera *i)*, dell'art. 7, comma 2;

h) svolgere attività di ricerca e di consulenza in base a contratti o convenzioni;

i) deliberare, a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, il regolamento di dipartimento secondo le procedure del presente statuto;

l) avanzare richieste di spazi, di personale e di risorse finanziarie al consiglio di amministrazione che le valuterà tenendo conto dell'attività di ricerca svolta e programmata e dei servizi di supporto alla didattica, nonché delle risorse disponibili coerentemente con le linee di sviluppo approvate;

m) esercitare ogni altra attribuzione demandatagli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

Art. 25.

Organi del dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:

a) il consiglio;
b) il direttore;
c) la giunta.

2. Il consiglio è composto da tutti i docenti e ricercatori afferenti al dipartimento, da almeno tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e da un rappresentante degli iscritti a ciascun dottorato di ricerca afferente al dipartimento nonché, limitatamente all'organizzazione dell'attività didattica, all'impiego dei contributi di biblioteca e laboratorio e all'impiego dei fondi assegnati dal consiglio di amministrazione appositamente per la didattica, da una rappresentanza degli studenti dei corsi di laurea e dei corsi di diploma individuata dal regolamento di dipartimento. Il segretario amministrativo ne fa parte di diritto, con voto consultivo e con funzioni di segretario.

3. Le modalità di funzionamento del consiglio e di designazione delle rappresentanze sono contenute nel regolamento di dipartimento.

4. Il direttore è eletto dal consiglio tra i pofessori di prima fascia ed è nominato con decreto rettorale; la compatibilità con la carica di direttore del regime prescelto dal condidato eletto viene stabilita in riferimento alle disposizioni legislative vigenti. Il direttore dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile per una sola volta. Le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento generale d'Ateneo.

5. La carica di direttore è incompatibile con quella di rettore, preside di facoltà, presidente di corso di studio e membro del consiglio di amministrazione.

6. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati. Con la collaborazione della giunta promuove le attività del dipartimento, vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici, esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

7. Il direttore designa tra i professori di ruolo un vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza. Il vicedirettore è nominato con decreto rettorale.

8. La giunta, oltre a coadiuvare il direttore, può esercitare a titolo di delega funzioni deliberative secondo quanto disposto dal consiglio di dipartimento in conformità alle norme del proprio regolamento.

9. La giunta è composta di norma da tre professori ordinari, tre professori associati, due ricercatori e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletti come stabilito dal regolamento. Ne fanno inoltre parte il direttore, che la presiede, il segretario amministrativo con voto consultivo e con funzione di segretario.

10. La composizione della giunta, la durata del suo mandato, le modalità di elezione e di funzionamento sono definite dal regolamento di dipartimento.

Art. 26.

Istituti

1. Gli istituti esistenti nell'Ateneo svolgono, in via transitoria e fino alla loro trasformazione o disattivazione, attività didattica e di ricerca, secondo quanto previsto dall'art. 88, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 27.

Riordino degli istituti e organizzazione dipartimentale dell'Ateneo

1. Tutti gli istituti, entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, dovranno confluire in strutture dipartimentali.

2. Entro il termine indicato nel precedente comma, il senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e le facoltà interessate, definisce l'organizzazione dipartimentale dell'Ateneo.

3. L'organizzazione dipartimentale deve tener conto:

a) delle strutture esistenti;

b) delle aree scientifico-disciplinari già presenti nell'Ateneo;

c) delle aree scientifico-disciplinari da sviluppare.

4. Per garantire le possibilità di sviluppo culturale di specifici settori disciplinari presenti nell'Ateneo e non riconducibili ad altri per affinità di metodi e fini di ricerca, potrà esserne prevista l'aggregazione, come specifica sezione, ad un dipartimento già esistente che ne curerà l'amministrazione. In altri casi, ove il numero dei docenti coinvolti sia pari o superiore a quello previsto all'art. 14, comma 5, potranno essere istituiti dipartimenti sulla base di aggregazioni non omogenee ed articolate in più sezioni.

5. All'atto di disattivazione degli istituti, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, su richiesta del rettore, procedono a destinare le relative dotazioni di mezzi e di personale non docente alle strutture di ricerca istituite nelle aree disciplinari corrispondenti o connesse.

Art. 28.

Centri interdipartimentali di ricerca

1. Per attività di ricerca di rilevante impegno, che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attività di più dipartimenti, il senato accademico, su proposta dei dipartimenti interessati, sentito il consiglio di amministrazione, può deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di ricerca.

2. I dipartimenti che propongono la costituzione di un centro interdipartimentale di ricerca debbono garantire le risorse minime di personale, finanziarie e di spazio per l'avvio dell'attività.

3. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono definite dal regolamento generale di Ateneo.

4. Le norme del presente statuto relative ai dipartimenti si applicano, in quanto compatibili, anche ai centri interdipartimentali di ricerca.

5. L'elenco dei centri interdipartimentali di ricerca è riportato nella tabella *C* allegata al presente statuto e nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 29.

Centri di servizio

1. Per fornire servizi di particolare complessità e di interesse generale e per razionalizzare il sistema bibliotecario, il consiglio di amministrazione, su proposta delle strutture interessate, sentito il senato accademico, può istituire centri di servizio di Ateneo e o interdipartimentali.

2. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono definite dal regolamento generale di Ateneo.

3. L'elenco dei centri di servizio è riportato nella tabella *D* allegata al presente statuto e nel regolamento generale d'Ateneo.

Art. 30.

Osservatori sull'attività didattica, di ricerca e di consulenza

1. Al fine di coordinare l'attività didattica, di ricerca e di consulenza e di valutarne l'efficacia, l'Ateneo istituisce tre osservatori con il compito di riferire annualmente agli organi di governo e di formulare proposte migliorative.

Art. 31.

Osservatorio sull'attività didattica

1. L'osservatorio per la didattica è diretta emanazione delle commissioni didattiche costituite all'interno delle facoltà ed è formato da un docente e da uno studente per ogni facoltà dell'Ateneo e designati dai rispettivi consigli di facoltà tra i propri componenti, ed è coordinato da un membro designato dal senato accademico.

2. L'osservatorio valuta l'efficacia dell'azione didattica e della sua organizzazione, con riguardo anche ai problemi di coordinamento e fruizione dei servizi offerti agli studenti, fissando opportuni indicatori anche con l'ausilio di studi nazionali ed internazionali.

3. L'osservatorio ha altresì compiti propositivi nei confronti delle strutture didattiche e degli organi di governo dell'Ateneo.

4. L'osservatorio cura inoltre i rapporti con l'azienda comunale per il diritto allo studio universitario.

5. L'osservatorio presenta annualmente al senato accademico la relazione sull'attività didattica. Copia della relazione è trasmessa all'ufficio di valutazione di cui al successivo art. 53.

Art. 32.

Osservatorio sull'attività di ricerca

1. L'osservatorio per la ricerca è costituito dai presidenti delle commissioni scientifico-disciplinari elette dai professori di ruolo e dai ricercatori dell'Ateneo ed è coordinato da un membro designato dal senato accademico.

2. Oltre a fornire consulenza al senato accademico per la distribuzione dei fondi per la ricerca assegnati all'Ateneo, l'osservatorio valuta l'attività di ricerca di tutto l'Ateneo, anche al fine di valorizzarne i risultati, di offrire a tutti i ricercatori un riferimento istituzionale per l'accesso ai finanziamenti, sia nazionali che internazionali, di proporre e pubblicizzare le borse di studio per laureati che si indirizzino all'attività di ricerca. L'osservatorio fissa opportuni indicatori per lo svolgimento dei propri compiti anche con l'ausilio di studi nazionali ed internazionali.

3. L'osservatorio presenta annualmente al senato accademico la relazione sull'attività di ricerca dell'Ateneo. Copia della relazione è trasmessa all'ufficio di valutazione di cui al successivo art. 53.

Art. 33.

Osservatorio sull'attività di consulenza

1. L'osservatorio per l'attività di consulenza è composto da un membro designato dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti, che lo presiede, e da un membro per ciascuna facoltà, designato dal relativo consiglio tra i propri componenti.

2. L'osservatorio propone rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati, al fine di fornire loro attività di servizio attraverso contratti e convenzioni.

3. L'osservatorio presenta annualmente al consiglio di amministrazione la relazione sull'attività di consulenza dell'Ateneo. Copia della relazione è trasmessa all'ufficio di valutazione di cui al successivo art. 53.

TITOLO V

RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 34.

Criteri generali

1. L'Università, in conformità ai principi generali del presente statuto, considera come proprio compito lo sviluppo delle relazioni con le altre università ed istituzioni di cultura e di ricerca nazionali ed internazionali, e favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica.

2. L'Università partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con enti ed imprese locali, nazionali ed internazionali. A tal fine può stipulare apposite convenzioni che possono prevedere tra l'altro l'istituzione di borse di studio diverse da quelle previste dalla legge 30 novembre 1989, n. 398, nonché l'attivazione di contratti di lavoro a termine per personale ricercatore e tecnico. Le modalità di partecipazione a collaborazioni di ricerca sono disciplinate da apposito regolamento.

3. L'Università può utilizzare come docenti esterni specialisti e professionisti di alta qualificazione, ai quali affidare per contratto annuale attività didattiche integrative per gli insegnamenti nei corsi di laurea o insegnamenti di contenuto prevalentemente applicativo tecnologico, previsti negli ordinamenti didattici dei diplomi universitari e delle scuole di specializzazione (in applicazione degli articoli 25 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341). Le modalità di utilizzo ed i criteri di selezione dei docenti esterni sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo (comma 5 dell'art. 12 del presente statuto).

4. I rapporti esterni dell'Ateneo sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo il quale, tenendo conto della necessità che ogni iniziativa sia compatibile con le attività istituzionali delle strutture coinvolte e con la peculiarità della prestazione universitaria, fissa anche i criteri sulla cui base i predetti rapporti possano essere posti in essere, al fine di garantirne la massima trasparenza e conoscibilità.

5. L'Università può partecipare, con il proprio personale e le proprie strutture, ad attività di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione professionale sia di primo livello che avanzata (anche con le relative prestazioni d'opera) per conto di enti pubblici e privati, mediante contratti e convenzioni. Le responsabilità del personale nella conduzione delle attività suddette e la definizione della ripartizione dei proventi sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 12, comma 9, e sono menzionate nei protocolli di convenzione o nei contratti.

Art. 35.

Collaborazioni internazionali

1. L'Università favorisce l'attuazione di programmi di collaborazione con organismi internazionali, in particolare con la Comunità economica europea, e la partecipazione ai programmi di cooperazione del Ministero degli affari esteri.

Art. 36.

Collaborazioni con amministrazioni pubbliche

1. L'Università può concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione delle attività istituzionali di interesse comune, fermo restando quanto specificatamente disposto in ordine alle attività di ricerca.

2. L'Università si impegna a collaborare con altre amministrazioni pubbliche, in particolare con la regione Emilia-Romagna, al fine di rendere effettiva l'attuazione delle leggi vigenti in materia di diritto allo studio, anche mediante la costituzione di apposite strutture.

3. Gli accordi amministrativi, conclusi in conformità ai criteri generali precedentemente enunciati e disciplinati dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono deliberati dal consiglio di amministrazione o, previa autorizzazione del medesimo, dalle strutture didattiche e scientifiche secondo le rispettive competenze.

Art. 37.

Partecipazione ad organismi privati

1. L'Università, a mezzo del centro di cui all'articolo seguente, può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alla didattica e alla ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

2. La partecipazione di cui al comma precedente, in conformità ai criteri generali di cui all'art. 34, è deliberata dal consiglio di amministrazione.

3. La partecipazione dell'Università deve comunque conformarsi ai seguenti principi:

a) livello universitario dell'attività svolta attestato da un comitato scientifico;

b) disponibilità delle risorse finanziarie ed organizzative sufficienti;

c) destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'Ateneo per finalità istituzionali, didattiche e scientifiche, riservandone non meno del 10% al finanziamento della ricerca di base;

d) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;

e) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;

f) la quota parte delle risorse annualmente disponibili in conto capitale deve essere contenuta nei limiti predeterminati dal consiglio di amministrazione;

g) la quota di partecipazione nelle singole società non può superare il 50% del capitale.

4. La partecipazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati ai commi 2 e 3 del presente articolo e con oneri a carico del comodatario.

5. La licenza a qualsiasi titolo del marchio, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, da pubblicarsi per estratto nel Bollettino ufficiale dell'Università. Il corrispettivo della licenza onerosa del marchio, che può essere senz'altro consentita in occasione di manifestazioni celebrative costituisce forma autonoma di autofinanziamento di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c)*, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

6. Degli organismi pubblici o privati cui l'Università partecipa, così come dei rappresentanti nominati, è tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del direttore amministrativo che ne rende possibile la consultazione a chiunque vi abbia interesse.

Art. 38.

Centro di Ateneo per i rapporti con l'esterno

1. La partecipazione agli organismi privati di cui all'articolo precedente e la gestione delle relative quote universitarie è affidata ad un centro d'Ateneo denominato «Centro rapporti esterni dell'Università di Modena» (CRE).

2. La costituzione del centro e il relativo statuto sono deliberati dal consiglio di amministrazione dell'Università su parere conforme del senato accademico.

3. Il centro gode di autonomia finanziaria e contabile e ad esso si applicano, in quanto compatibili, le norme statutarie, legislative e regolamentari applicabili ai dipartimenti.

4. Il consiglio di amministrazione dell'Università esercita la vigilanza sull'attività del centro e ne verifica i risultati della gestione.

5. Sono organi del centro il direttore, il consiglio e la giunta. La composizione, la competenza e le modalità di nomina degli organi sono disciplinate dallo statuto del centro.

6. Il collegio dei revisori dei conti dell'Università esercita le sue funzioni anche nei confronti del centro.

7. Il bilancio del centro deve perseguire il pareggio attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi e, dopo la sua approvazione da parte del consiglio del centro, è trasmesso a cura del direttore al rettore dell'Università e allegato al bilancio dell'Ateneo.

Art. 39.

Altri centri per le collaborazioni con enti pubblici o privati

1. Su proposta di una o più strutture didattiche o scientifiche con interessi culturali complementari possono essere costituiti, anche nelle forme associative di diritto privato e con le modalità di cui al precedente articolo, centri per la collaborazione con enti pubblici e privati — che potranno anche entare a far parte di un parco scientifico e tecnologico — con il compito di promuovere l'utilizzazione delle conoscenze generate dall'attività scientifica, al fine di migliorare le informazioni e le tecnologie a disposizione degli operatori pubblici e privati e di utilizzare attrezzature in dotazione di questi ultimi a fini didattici e di ricerca.

2. I centri di cui al precedente comma assicurano la collaborazione con l'esterno nelle seguenti forme:

a) progettazione e coordinamento di programmi di formazione e di aggiornamento;

b) ricerca applicata e diffusione di tecnologie e scambio di conoscenze tecniche;

c) prestazioni professionali agli enti associati e a terzi nel rispetto dei doveri istituzionali, della legge e del presente statuto.

3. Il bilancio dei centri deve documentare l'equilibrio tra costi e ricavi.

Art. 40.

Rapporti con il Servizio sanitario nazionale

1. Al fine di garantire le più proficue connessioni tra i compiti didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente dei medici, degli odontoiatri e degli studenti dei diplomi universitari dell'area sanitaria, l'Università predispone appositi strumenti convenzionali per la disciplina dei rapporti tra la facoltà di medicina e chirurgia e le amministrazioni nazionali, regionali e locali preposte al Servizio sanitario nazionale. Convenzioni per gli stessi fini possono essere attivate per la facoltà di farmacia e per altre facoltà interessate.

2. Rapporti convenzionali possono essere instaurati anche con altri enti pubblici o privati, ove non incompatibili con quelli già in essere con le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale.

3. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità può prevedere il decentramento di attività amministrative riferibili all'applicazione del precedente comma in conformità a quanto stabilito per i centri interdipartimentali di servizio.

4. Le deliberazioni per la destinazione di eventuali utili realizzati attraverso le attività di cui al comma 1 sono assunte dal consiglio di amministrazione, sentiti i consigli delle facoltà interessate, in conformità alle disposizioni di legge e, per quanto non contemplato, dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 41.

Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Università

1. L'attribuzione del diritto di conseguire il copyright e il brevetto per le invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica, svolta utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dall'Università, è regolata in via generale dalle norme di legge vigenti.

2. In particolare il diritto a conseguire il copyright e il brevetto spetta all'Università salvo riconoscimento agli autori del diritto morale di inventore. All'autore spetta, tuttavia, se richiesto, un compenso commisurato all'importanza economica dell'invenzione.

3. I contratti e le convenzioni per attività di ricerca o consulenza svolte per terzi devono prevedere l'attribuzione dei diritti di contitolarità o di titolarità degli eventuali brevetti ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi che ne scaturissero (licenze di brevetto).

TITOLO VI

UFFICI ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 42.

Formazione e professionalità

1. L'Università promuove la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo. A tal fine definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione, l'aggiornamento professionale di tutto il personale tecnico-amministrativo, in attuazione dei quali organizza, direttamente o in collaborazione con altri enti, incontri, corsi di preparazione e perfezionamento, conferenze e seminari.

Art. 43.

Autonomia delle strutture

1. Le strutture organizzative centrali e periferiche nonché i centri di servizio di cui al precedente art. 29, sono istituiti in conformità a quanto disposto dal presente statuto e sono disciplinati dal regolamento generale d'Ateneo e dai rispettivi regolamenti interni.

2. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità riconosce alle strutture di cui al comma precedente autonomia che può essere piena o parziale.

3. La piena autonomia amministrativa, contabile e di bilancio è accordata ai dipartimenti, ai centri interdipartimentali di ricerca ed ai centri di servizio di Ateneo e ad altre specifiche strutture.

4. L'autonomia parziale, anche con limitazioni relative ad oggetti o importi determinati di spesa, è riconosciuta a centri di servizi di dimensioni più limitate o a centri di spesa di diversa natura, quali, fra l'altro, le presidenze di facoltà e gli istituti nel periodo transitorio di riordino.

5. L'elenco dei centri di spesa esistenti nell'Ateneo, sia con autonomia piena che parziale, è allegato (e periodicamente aggiornato) al presente statuto e al manuale di amministrazione, emanato in attuazione del regolamento contabile di Ateneo.

Art. 4.

Direttore amministrativo

1. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito, su proposta del rettore, dal consiglio di amministrazione, ad un dirigente delle università e degli istituti di istruzione universitaria. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile.

2. La revoca dell'incarico di direttore amministrativo è disposta con atto motivato del consiglio di amministrazione, previa contestazione dall'interessato, per gravi irregolarità o inefficienza nell'azione amministrativa.

3. Il direttore amministrativo è capo degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo ed esplica, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione, una generale attività di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo. Gli altri dirigenti collaborano con il direttore amministrativo con compiti di integrazione funzionale per le strutture operanti su ambiti connessi.

4. Il direttore amministrativo presenta annualmente al consiglio di amministrazione una relazione sull'attività prevista, a cui sono allegate le dichiarazioni dei singoli responsabili dei servizi e delle strutture.

5. Spetta inoltre al direttore amministrativo, ai sensi degli articoli 16, 17 e 27 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

a) stipulare i contratti dell'Università e sottoscrivere le convenzioni non comprese tra quelle attribuite al rettore ai sensi del precedente art. 5, comma 2, lettera *g)*, del presente statuto;

b) determinare i criteri generali di organizzazione degli uffici in conformità alle direttive impartite dal consiglio di amministrazione, nonché gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo dell'Università e assumere gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa come specificati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 45.

Funzioni dirigenziali

1. I dirigenti sono nominati dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore amministrativo, tra il personale dell'Università in possesso di adeguata qualifica funzionale, per un triennio rinnovabile.

2. L'incarico può essere revocato con atto motivato dal consiglio di amministrazione, previa contestazione all'interessato, per gravi irregolarità o inefficienza nell'azione amministrativa.

3. I dirigenti sono tenuti a presentare annualmente al direttore amministrativo un programma annuale di attività.

4. Al direttore amministrativo ed ai dirigenti è riconosciuta un indennità di funzione a carico del bilancio dell'Università, annualmente determinata dal consiglio di amministrazione in ragione delle disponibilità finanziarie e con le modalità di cui all'art. 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche.

5. In sede di partecipazione agli organi di governo dell'Ateneo, il direttore amministrativo o chi lo sostituisce è tenuto ad esprimere e ad inserire in verbale il proprio motivato dissenso nei confronti delle proposte di deliberazione per le quali ritenga sussistere un qualche profilo di illegittimità.

Art. 46.

Responsabilità

1. I dirigenti, nell'ambito dei compiti loro attribuiti o delegati, operano in condizione di autonomia e responsabilità. Sono direttamente responsabili dell'attuazione in termini di efficienza e di correttezza amministrativa dei compiti loro affidati.

Art. 47.

Pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo

1. L'Università, nell'ambito della sua autonomia, adotta la pianta organica di Ateneo del personale dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali con decreto del rettore su delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

2. La pianta organica, redatta tenendo conto delle esigenze di rinnovamento delle strutture organizzative dell'Ateneo e sulla base degli effettivi carichi di lavoro, è soggetta a revisione periodica con scadenza almeno triennale secondo le modalità indicate nel comma 1 del presente articolo.

3. Il consiglio di amministrazione detta criteri generali per l'attribuzione dei posti all'amministrazione centrale ed alle strutture didattiche, di ricerca e di servizio nelle quali si articola l'Ateneo.

4. Nell'ambito di specifici accordi di collaborazione e delle attività istituzionali universitarie, è possibile consentire, per periodi predeterminati e con il consenso degli interessati, l'utilizzazione del proprio personale presso altre istituzioni universitarie. In tal caso l'onere finanziario relativo al trattamento economico, ivi compresi gli emolumenti accessori, di spettanza del personale dovrà essere sostenuto dall'Università presso la quale il personale medesimo presta la sua opera.

Art. 48.

Accesso alle qualifiche di dirigente

1. L'accesso alle qualifiche di dirigente avviene per concorso, per esami, indetto dall'Università o da più atenei tra loro collegati a questo scopo, sulla base di appositi accordi.

2. Al concorso, per esami, possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 dell'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, provenienti dall'ex carriera direttiva, ovvero in possesso, a seguito di concorso, per esami o per titoli ed esami, di qualifiche funzionali corrispondenti, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nella qualifica. In ambedue i casi è necessario il possesso del diploma di laurea. Possono essere altresì ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, che siano muniti del prescritto titolo di studio.

3. Il 50% dei posti messi a concorso è riservato al personale dell'amministrazione universitaria che bandisce il concorso.

4. Il concorso è indetto con decreto del rettore pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Il bando indica il termine di presentazione delle domande di ammissione, il numero dei posti da conferire, corrispondenti a quelli vacanti ed a quelli di cui si prevede la vacanza, le materie oggetto delle prove d'esame e le modalità di partecipazione.

6. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da un colloquio.

7. La prova scritta consiste nella trattazione di un tema attinente ai compiti d'istituto nonché alle attività istituzionali delle università ed alla relativa legislazione.

8. Il colloquio, che ha per oggetto le discipline più direttamente connesse alle funzioni ed ai compiti d'istituto, è finalizzato all'accertamento della maturità professionale nonché alla valutazione del possesso della necessaria attitudine a svolgere le funzioni ispettive.

9. La commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto del rettore ed è composta da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche od economiche di cui uno con funzioni di presidente e da un dirigente appartenente ai ruoli universitari. Le funzioni di presidente sono svolte dal professore di fascia più elevata con maggiore anzianità di ruolo e quelle di segretario da un funzionario con qualifica non inferiore all'ottava.

Art. 9.

Copertura assicurativa a favore del direttore di dipartimento e del preside di facoltà e patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all'espletamento di compiti d'ufficio.

1. L'Università può accendere un'assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività amministrativo-contabile relativa alla carica di direttore di dipartimento e di preside di facoltà. Nel regolamento generale d'Ateneo saranno stabiliti i limiti e le modalità di detta copertura assicurativa.

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, l'Università può assumere a proprio carico le spese di difesa legale per l'assistenza dei dipendenti nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di responsabilità penale e/o civile per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti d'ufficio. In tal caso, nello stabilire le condizioni, le modalità ed i limiti di tale onere, il regolamento dovrà comunque prevedere l'obbligo da parte dell'amministrazione di esigere dal dipendente tutti gli oneri di difesa sostenuti nel caso questi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave.

Art. 50.

Commissione di verifica

1. Il consiglio di amministrazione può costituire una commissione per la verifica dell'attuazione delle disposizioni normative in materia di organizzazione amministrativa e il controllo delle direttive da esso emanate sull'organizzazione e la gestione del personale.

Art. 51.

Comitato per le pari opportunità

1. Il consiglio di amministrazione nomina un comitato per le pari opportunità che opera per l'attuazione nell'Università dei principi fissati dalla vigente legislazione in materia.

Art. 52.

Attività culturali e ricreative del personale

1. L'Università, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie e di mezzi e nei limiti consentiti dalla legge, concorre all'attività autogestita di tutto il proprio personale nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

Art. 53.

Ufficio di valutazione

1. L'Università, nell'ambito dell'amministrazione centrale, istituisce un ufficio di valutazione con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa sia degli uffici dell'amministrazione centrale sia delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio.

2. A tal fine, con la partecipazione eventuale di esperti esterni, l'ufficio di valutazione provvede tra l'altro a:

a) articolare l'Università in centri di costo e/o rendimento e rilevarne costantemente l'andamento operativo;

b) elaborare le previsioni economiche relative agli obiettivi che si pone l'Università;

c) verificare costantemente l'andamento delle previsioni di cui alla precedente lettera *b)*.

3. L'ufficio di valutazione, che risponde direttamente al rettore, è costituito con delibera del consiglio di amministrazione ed è rinnovato ogni tre anni. Il regolamento di Ateneo detta le norme del suo funzionamento.

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 54.

Norme di attuazione

1. Le norme di attuazione del presente statuto sono demandate al regolamento generale d'Ateneo e agli altri regolamenti previsti dallo statuto che dovranno essere emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

2. Al fine di verificare l'attuazione del presente statuto e dei connessi regolamenti è istituita la commissione permanente affari costituzionali, composta da nove membri di cui quattro designati dal Senato accademico e dal consiglio di amministrazione al proprio interno, uno designato dal consiglio del personale tecnico-amministrativo, uno designato dal consiglio degli studenti ed un professore ordinario, un professore associato, un ricercatore, eletti dalla rispettive componenti. La commissione è nominata con decreto rettorale. Il regolamento di Ateneo prevederà le modalità di designazione e di elezione.

3. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore dello statuto, il rettore convocherà il senato accademico ed il consiglio di amministrazione in una seduta congiunta dedicata alla valutazione dello stato di attuazione e all'adozione di modifiche o integrazioni. Le eventuali delibere verranno assunte secondo le modalità previste dall'art. 60.

Art. 55.

Cariche elettive

1. Le cariche di rettore, preside di facoltà, preside di consiglio di corso di laurea, presidente di consiglio di corso di diploma, direttore di dipartimento o di struttura equiparata, di componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione, salvo che non sia diversamente disposto, non sono cumulabili e non possono protrarsi, consecutivamente, più di due mandati.

2. Nel caso in cui la carica elettiva sia incompatibile con il regime di impegno a tempo definito, per essere eletti i professori di ruolo ed i ricercatori devono aver optato per il regime a tempo pieno od aver presentato anteriormente alla votazione una dichiarazione di opzione in tal senso da far valere in caso di nomina.

3. In caso di indisponibilità documentata di professori di ruolo di prima fascia per la carica di direttore di dipartimento, il rettore potrà nominare, con proprio decreto, su parere conforme del consiglio di dipartimento, anche un professore di seconda fascia, la durata dell'incarico sarà annuale. Tale incarico non vale come interruzione della consecutività dei mandati ai fini della rielezione.

4. Nel caso di indisponibilità documentata di professori di ruolo di prima fascia per la carica di presidente di consiglio di corso di laurea la stessa è assunta *ad interim* dal preside di facoltà per la durata di un anno.

5. Tutte le cariche elettive relative ai rappresentanti degli studenti hanno una durata biennale.

Art. 56.

Principi generali sul funzionamento degli organi collegiali

1. Per la validità delle adunanze degli organi collegiali è necessario che intervenga la maggioranza dei componenti. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quelli che abbiano giustificato la loro assenza.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti non sia diversamente disposto. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

3. Nessuno dei partecipanti alle adunanze può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino parenti ed affini entro il quarto grado.

4. I verbali delle adunanze degli organi sono pubblici.

Art. 57.

Funzioni disciplinari

1. La funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti ai corsi di studio attivati nell'Università viene esercitata da una commissione costituita secondo quanto previsto dal regolamento didattico d'Ateneo, presieduta dal rettore o da un suo delegato e della quale fa parte anche un rappresentante degli studenti designato dal consiglio degli studenti.

2. La funzione disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore viene esercitata in conformità alla legislazione vigente.

3. La funzione disciplinare nei confronti del personale tecnico-amministrativo viene esercitata dal rettore, in conformità alla legislazione vigente.

Art. 58.

Allegati

1. Le tabelle allegate al presente statuto, nelle quali sono riportati gli elenchi delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, hanno valore di documento a carattere puramente ricognitivo e non fanno parte integrante dello statuto.

Art. 59.

Esenzione dall'attività didattica del rettore e dei presidi di facoltà

1. Il rettore è esentato, a sua richiesta, dall'attività didattica per la durata della sua carica.

2. I presidi di facoltà e di direttori di dipartimento possono essere esentati, su motivata richiesta, dall'attività didattica, per la durata della loro carica. L'esenzione è concessa con decreto del rettore.

3. L'onere finanziario per la supplenza, relativa alle ipotesi di esenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, viene sostenuto tramite fondi determinati annualmente dal consiglio di amministrazione.

Art. 60.

Revisione dello statuto

1. La revisione dello statuto può avvenire con cadenza biennale su proposta della commissione affari costituzionali e/o del rettore e/o di due terzi del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

2. Le relative deliberazioni sono adottate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione in seduta congiunta estesa a tutti i componenti della commissione permanente affari costituzionali a maggioranza assoluta dei componenti, tranne che per le deliberazioni relative a modifiche della composizione degli organi e dell'elettorato attivo e passivo di tutte le cariche, che devono essere adottate con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti.

3. In sede di revisione dello Statuto, sulla base di proposte presentate dalla commissione permanente affari costituzionali, potrà essere istituito, come organo di Ateneo, il difensore civico quale garante dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'attività dell'Università.

Art. 61

Norme transitorie

1. Gli organi eletti, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, cessano alla scadenza naturale del loro mandato, così come previsto dalla previgente normativa.

2. I mandati in corso al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto rientrano nel computo ai fini della non rieleggibilità.

3. Entro novanta giorni dall'entata in vigore dello statuto, con decreto rettorale è disposta l'integrazione del senato accademico per la componente elettiva e sono indette le relative elezioni. Entro lo stesso termine sono altresì indette le elezioni del consiglio del personale tecnico-amministrativo, del consiglio degli studenti e della commissione permanente affari costituzionali nella sua componente elettiva. Successivamente allo svolgimento delle elezioni è costituita con decreto rettorale la commissione permenente affari costituzionali.

4. Ai fini delle elezioni di cui al comma precedente, i regolamenti saranno approvati, in via provvisoria, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione in carica su proposta del rettore.

5. Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge o da decreti rettorali conformi a deliberazioni degli organi di governo dell'Ateneo, sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto, continuano ad applicarsi, nelle materie ad esse demandate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto con esso compatibili.

Art. 62

Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto entra in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione del decreto rettorale nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA *A*

STRUTTURE DIDATTICHE

1. *Facoltà di giurisprudenza:*

Corso di laurea in: giurisprudenza.

Scuole dirette ai fini speciali in: consulenti del lavoro.

Istituto di applicazioni forense.

2. *Facoltà di economia:*

Corsi di laurea in:

economia aziendale;
economia e commercio;
economia politica.

Corso di diploma in: economia e amministrazione delle imprese

3. *Facoltà di medicina e chirurgia:*

Corsi di laurea in:

medicina e chirurgia;
odontoiatria e protesi dentaria.

Corsi di diploma in:

scienze infermieristiche;
ortottista ed assistente in oftalmologia;
tecnico di laboratorio biomedico;
terapista della riabilitazione;
tecnico di audiometria e audioprotesi.

Scuole di specializzazione in:

pediatra I scuola;
malattie infettive;
ginecologia ed ostetricia;
neurochirurgia;
radiologia;
psichiatria;
oncologia;
gastroenterologia ed endoscopia digestiva;
chirurgia generale I scuola;
medicina legale e delle assicurazioni;
oftalmologia;
ematologia;
anestesia e rianimazione;
scienza dell'alimentazione;
geriatria;
ortopedia e traumatologia;
farmacologia applicata;
dermatologia e venereologia;
otorinolaringoiatria;
medicina interna;
neurologia;
pediatria II scuola;
endocrinologia e malattie del ricambio;
criminologia clinica;
neuropsichiatria infantile;
chirurgia vascolare;
malattie dell'apparato respiratorio;
ortopedia e traumatologia con indirizzo in chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica;
cardiologia;
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso;
nefrologia;
chirurgia toracica;
igiene e medicina preventiva;
biochimica e chimica clinica;
microbiologia e virologia;
chirurgia generale II scuola;
anatomia patologica;
patologia clinica;
tossicologia medica;
medicina del lavoro;
odontostomatologia.

Scuole dirette a fini speciali per: tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria.

4. *Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:*

Corsi di laurea in:

chimica;
fisica;
matematica;
scienze biologiche;
scienze geologiche;
scienze naturali.

Scuole dirette a fini speciali in:

informatica;
tecniche di misure ambientali.

5. *Facoltà di ingegneria:*

Corsi di laurea in:

ingegneria informatica;
ingegneria dei materiali;
ingegneria meccanica.

Corso di diploma in: ingegneria meccanica.

6. *Facoltà di farmacia:*

Corsi di laurea in:

farmacia;
chimica e tecnologie farmaceutiche.

Scuola di specializzazione in: farmacia ospedaliera.

Scuole dirette a fini speciali in: erboristeria.

TABELLA *A-bis*

CORSI DI PERFEZIONAMENTO anno accademico 1993/1994:

chirurgia orale e maxilo facciale;
ecocardiografia;
endoscopia toracica;
fisiopatologia ed allergologia respiratoria;
metodologia della ricerca di laboratorio;
metodologia di laboratorio per la ricerca del farmaco;
neonatologia;
odontoiatria speciale per portatori di handicap;
ortognatodonzia clinica;
riabilitazione nei disturbi dello sviluppo in età evolutiva;
tossicologia clinica.

TABELLA B

DIPARTIMENTI

dipartimento di scienze giuridiche;
dipartimento di economia aziendale;
dipartimento di economia politica;
dipartimento di medicina interna;
dipartimento di scienze mediche, oncologiche e radiologiche;
dipartimento di scienze ginecologiche ostetriche e pediatriche;
dipartimento di chirurgia;
dipartimento di patologia neuropsicosensoriale;
dipartimento di scienze morfologiche e medico legali;
dipartimento di scienze biomediche;
dipartimento di chimica;
dipartimento di fisica;
dipartimento di matematica pura ed applicata;
dipartimento di biologia animale;
dipartimento di scienze della terra;
dipartimento di scienze dell'ingegneria;
dipartimento di scienze farmaceutiche.

TABELLA C

CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI RICERCA:

centro interdipartimentale di calcolo automatico ed informatica applicata;
museo di storia naturale e della strumentazione scientifica.

TABELLA D

CENTRI DI SERVIZIO:

centro interdipartimentale grandi strumenti;
centro interdipartimentale di servizi per l'automazione delle biblioteche;
stabulario;
centro documentazioni e ricerche sulle Comunità europee.

94A2660

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 11 aprile 1994.

Rettifiche al decreto rettorale 4 ottobre 1993 concernente modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1993 relativa alla pubblicazione del decreto rettorale di modifica di statuto della facoltà di economia e commercio;

Constatato che nel decreto si sono riscontrati errori dovuti ad erronee trascrizioni da parte dell'ufficio;

Decreta:

«I numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 riportati nell'articolato del decreto rettorale del 4 ottobre 1993, recante modificazioni allo statuto dell'Università di Parma, devono intendersi rispettivamente 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42».

Le pagine 19 e 20 relative al citato decreto di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1993 vengono così ritrascritte:

«disciplina giuridica delle attività tecnico ingegneristiche;
legislazione dei beni culturali;
legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;
legislazione forestale.

N07X - *Diritto tributario:*

diritto doganale;
diritto finanziario;
diritto tributario;
diritto tributario comparato;
sistemi fiscali comparati.

N08X - *Diritto internazionale:*

diritto degli scambi internazionali;
diritto della Comunità europea;
diritto delle comunicazioni internazionali;
diritto diplomatico e consolare;
diritto internazionale;
diritto internazionale della navigazione;
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale dell'economia;
diritto internazionale privato;
organizzazione internazionale.

N09X - *Diritto processuale civile:*

diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto fallimentare;
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato.

N10B - *Diritto penale:*

diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia;
diritto penale tributario.

AREA MATEMATICO-STATISTICA

S01A - *Statistica:*

analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;

statistica;
statistica computazionale,
statistica matematica:
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati,
teoria dei campioni,
teoria dell'inferenza statistica,
teoria statistica delle decisioni.

S01B - *Statistica per la ricerca sperimentale:*

antropometria,
biometria,
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura,
metodologia statistica in agricoltura,
modelli stocastici e analisi dei dati,
piano degli esperimenti;
statistica,
statistica applicata alle scienze biologiche,
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità,
statistica medica,
statistica per l'ambiente,
statistica per la ricerca sperimentale,
teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X - *Statistica economica*

analisi di mercato,
analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
controllo statistico della qualità;
gestione di basi di dati economici;
metodi statistici di valutazione di politiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo dei dati economici;
serie storiche economiche,
statistica aziendale;
statistica dei mercati monetari e finanziari,
statistica economica;
statistica industriale.

S03A - *Demografia:*

analisi demografica;
demografia;
demografia bio-sanitaria;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale,
demografia storica,
modelli demografici;
politiche della popolazione,
rilevazione e qualità dei dati demografici,
teoria della popolazione.

S03B - *Statistica sociale*

indagini campionarie e sondaggi demoscopici,
metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari,
modelli statistici del mercato del lavoro,
modelli statistici per l'analisi del comportamento politico:
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;
rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;
statistica del turismo,
statistica giudiziaria;
statistica per la ricerca sociale;
statistica psicometrica:
statistica sanitaria,
statistica sociale.

S04A - *Matematica per le decisioni economiche e finanziarie*

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie,
matematica generale,
matematica per le applicazioni economiche e finanziarie,
matematica per le decisioni della finanza aziendale;
matematica per l'economia,
matematica per le scienze sociali,
metodi matematici per la gestione delle aziende,
modelli matematici per i mercati finanziari;
ricerca operativa per le scelte economiche,
teoria dei giochi,
teoria delle decisioni,
teoria matematica del portafoglio finanziario

S04B - *Matematica finanziaria e scienze attuariali*

economia e finanza delle assicurazioni,
matematica attuariale;
matematica finanziaria;
statistica assicurativa;

tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;
teoria del rischio.

A01A - *Algebra e logica matematica:*
algebra lineare.

A01B - *Geometria:*
geometria.

A02A - *Analisi matematica:*
analisi matematica.

A02B - *Calcolo delle probabilità:*
calcolo delle probabilità;
processi stocastici.

A04A - *Analisi numerica:*
analisi numerica;
calcolo numerico;
matematica computazionale;
metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B - *Ricerca operativa:*
ottimizzazione;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione.

K04X - *Automatica:*
analisi dei sistemi;
modellistica e gestione delle risorse naturali;
modellistica e gestione dei sistemi ambientali;
modellistica e simulazione.

K05A - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*
informatica grafica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
sistemi informativi.

K05B - *Informatica:*
informatica generale;
intelligenza artificiale;
programmazione;
sistemi operativi.

K05C - *Cibernetica:*
cibernetica;
elaborazioni di immagini».

Parma, 11 aprile 1994

Il rettore: OCCHIOCUPO

94A2696

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 19 aprile 1994, n. **D/68.**

Rinvio al 31 maggio della data limite concernente le semine della soia, del mais e del sorgo.

Agli assessorati agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA

Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti

Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana

Alla Confederazione italiana agricoltori

Al Coordinamento organizzazioni professionali agricole italiane

A tutte le altre organizzazioni professionali agricole

All'Associazione interprofessionale semi oleosi - AISO

Alla Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali

Alla Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche

All'Associazione nazionale disidratatori foraggi verdi

All'Associazione nazionale sfarinatori fieni

All'Associazione maiscoltori

All'Associazione italiana industriali prodotti alimentari

A scioglimento delle riserve contenute nella circolare ministeriale n. D/258 del 16 febbraio 1994 ed in particolare al titolo V, par. 8, si comunica che la Commissione CE, con regolamento in corso di pubblicazione, ha provveduto a prorogare, in via permanente, la data limite di semina della coltura della soia dal 15 maggio al 31 maggio antecedente la campagna di commercializzazione per le seguenti zone:

Alessandria, Asti, Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Cremona, Cuneo, Ferrara, Gorizia, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia,

Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza.

Il regolamento in questione prevede, inoltre, la facoltà per gli Stati membri di istituire una procedura di conferma implicita della semina, in virtù della quale la mancata notifica da parte del produttore equivale alla conferma dell'avvenuta semina delle superfici indicate nella domanda di compensazione iniziale.

In considerazione dei vantaggi in termini di semplificazione amministrativa derivanti dalla suddetta procedura, questa Amministrazione ritiene di adottarla avvalendosi della facoltà concessa al riguardo dalla citata normativa.

Per gli stessi motivi si rende necessario applicare la deroga alla data limite di semina nei confronti di tutti i produttori ricadenti nell'intero territorio delle province sopra elencate.

Pertanto, i produttori interessati, che abbiano presentato domanda di compensazione entro il termine previsto per ciascuna campagna (30 aprile per la campagna 1994-95) e conformemente a quanto previsto dalla richiamata circolare ministeriale (in particolare al titolo VI, paragrafi 5, 6 e 7), potranno effettuare le semine di soia entro la data limite del 31 maggio, anziché del 15 maggio previsto dal suddetto par. 5 della stessa circolare.

Detti produttori di soia non saranno peraltro tenuti a svolgere ulteriori adempimenti qualora le semine intervenute successivamente alla domanda iniziale di compensazione riguardino esattamente le superfici già indicate nella medesima domanda.

Qualora, invece, intervengano delle modifiche rispetto alla superficie dichiarata a soia in domanda, il produttore è tenuto a depositare entro il 31 maggio una nuova domanda di compensazione contenente l'indicazione delle superfici effettivamente seminate, provvedendo a barrare l'apposita casella, prevista nel modello di domanda allegato alla circolare n. D/258 del 16 febbraio 1994, secondo le istruzioni contenute nelle note esplicative dello stesso (v. casella prevista nel frontespizio prima del quadro *A* «Variazione del piano colturale per semine primaverili»).

Analoga misura, anche se limitata alla prossima campagna di commercializzazione 1994-95, è stata adottata per quanto concerne il mais e il sorgo coltivati negli stessi territori regionali individuati lo scorso anno con il telex n. D/699 del 15 maggio 1993, e cioè:

mais, compreso il *mais dolce:* Lazio, Umbria, Marche, Toscana e tutta l'area settentrionale del Paese;

sorgo: Lazio, Umbria, Marche, Toscana ed Emilia-Romagna.

Pertanto, le disposizioni sopra illustrate, relative alle semine della soia, sono applicabili, con le stesse modalità, anche nei confronti dei produttori dei predetti cereali.

L'AIMA avrà cura di assicurare, attraverso l'espletamento dei prescritti controlli amministrativi e fisici, il rispetto da parte dei produttori interessati delle condizioni e dei requisiti previsti dalla richiamata normativa comunitaria per l'accesso alle misure derogatorie di cui trattasi.

Gli assessorati, gli uffici e le organizzazioni in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione alla presente circolare.

Il direttore generale delle politiche comunitarie ed internazionali
LUCHETTI

94A2698

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Denuncia dello scambio di note tra l'Italia e Trinidad e Tobago per l'abolizione dei visti sui passaporti, avvenuto a Port of Spain, 11 maggio - Caracas, 18 maggio 1987.

Il giorno 2 dicembre 1993 è stata effettuata la denuncia dello scambio di note tra l'Italia e Trinidad e Tobago per l'abolizione dei visti sui passaporti, avvento a Port of Spain, 11 maggio - Caracas, 18 maggio 1987.

Lo scambio di note pertanto, in conformità alle sue disposizioni, cesserà di produrre i suoi effetti a partire dal giorno 4 aprile 1994.

94A2701

Denuncia dell'accordo in materia di regime dei visti tra l'Italia e la Repubblica dominicana, firmato a Santo Domingo il 31 maggio 1967.

Il giorno 2 dicembre 1993 è stata effettuata la denuncia dell'accordo in materia di regime dei visti tra l'Italia e la Repubblica dominicana, firmato a Santo Domingo il 31 maggio 1967.

L'accordo, in conformità alle sue disposizioni, ha pertanto cessato di produrre i suoi effetti dal giorno 22 marzo 1994.

94A2702

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
2 BR	Renna Vittorio	Brindisi
34 FR	Karal di Antonelli Katia e Antonella	Sgurgola
25 SP	Simonazzi Enrico	Lerici
133 MC	Amicucci Giuseppe	Tolentino
762 MI	Oreficeria Budassi Roberto	Milano
841 MI	Sicoli Francesco	Milano

Marchio	Ragione sociale	Sede
974 MI	Corradi di Corradi Odilia e Mangili Paolo S.d.f.	Sesto S. Giovanni
401 TO	Pirulli Paola	Almese
1450 MI	Gold House di Arcaro Annamaria	Trissino
1553 VI	Cuba S.n.c. di Pinton Andrea & C.	Vicenza
1595 VI	Il Gioiello S.n.c. di Da Maso Mario & Brun Paola	Creazzo
1991 VI	Lacchetti Anna Maria	Trissino

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna elencati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati.

Si diffidano gli enventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Numero punzoni
6 FE	«La Cornucopia» di Malugti L.	Ferrara	3
1680 VI	Livit di Dresseno Lino	Sovizzo	3

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
38 CB	Limini Claudio	Termoli
328 NA	Nappo Durante	Torre del Greco
35 PI	Acciaro Giuseppe	Bientina
699 RM	Flati Mario	Roma

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli enventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
149 BO	Serrazanetti Alberto	Bologna	2
263 NA	Ignarra Giacomo	Torre del Greco	3
535 NA	Borriello Mario	Torre del Greco	1

94A2705

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Autorizzazione ad accettare una donazione disposta a favore dello Stato

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1994 il Ministero per i beni culturali e ambientali ha accettato la donazione disposta dal sen. Paolo Volponi con atto pubblico in data 11 aprile 1991, n. 358 di repertorio, della dott.ssa Maria Luisa Giurgola, ufficiale rogante del Ministero per i beni culturali e ambientali, consistente in tredici dipinti di autori vari da destinare alla Galleria nazionale delle Marche di Urbino.

94A2706

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Aggiornamento delle parità dei poteri d'acquisto pubblicate nell'allegato 1 della delibera CIPE 25 febbraio 1994, concernente l'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo d'acquisto delle specialità medicinali.

A seguito della disponibilità dei dati definitivi 1993 concernenti le parità dei poteri d'acquisto si comunica l'aggiornamento dei relativi valori ai sensi del punto 3, comma 3, della delibera CIPE 25 febbraio 1994:

PPA lira/marco = 1.500 : 2,14 = 700,9;
PPA lira/franco = 1.500 : 6,54 = 229,4;
PPA lira/sterlina = 1.500 : 0,628 = 2.389;
PPA lira/peseta = 1.500 : 120 = 12,50.

Il prossimo aggiornamento sarà pubblicato nel mese di aprile 1995.

94A2720

FERROVIE DELLO STATO - SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI

Avviso agli obbligazionisti

1) Prestito obbligazionario 1985/2000 indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi - III emissione.

2) Prestito obbligazionario 1988/1996 indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi.

3) Prestito obbligazionario 1992/2000 indicizzato di nominali lire 1.500 miliardi.

Dal 1° maggio 1994 è pagabile da cedola n. 18 relativa al semestre novembre 1993/aprile 1994 di cui al punto 1), nella misura del 4%.

Dal 16 maggio 1994 è pagabile la cedola n. 11 relativa al semestre novembre 1993/aprile 1994 del prestito di cui al punto 2), nella misura del 5,200%.

Dal 15 maggio 1994 è pagabile la cedola n. 4 relativa al semestre novembre 1993/aprile 1994 del prestito di cui al punto 3), nella misura del 4,90%.

Le cedole sono pagabili presso le sottoindicate banche:

Banca nazionale delle comunicazioni S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca popolare di Novara S.c.r.l. - Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane S.p.a. - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a. - Credito romagnolo S.p.a. - Banca Fideuram S.p.a. - Banca popolare di Sondrio S.c.r.l. - Credito artigiano S.p.a.

Prestito obbligazionario 1985/2000 indicizzato III emissione

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di febbraio e marzo 1994, è risultato pari al 7,706%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di febbraio e marzo 1994, è risultato pari al 7,747%;

c) la media aritmetica ponderata colcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta, pertanto, pari al 7,733%, equivalente al tasso semestrale del 3,80%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre maggio 1994/ottobre 1994, scadenza 1° novembre 1994, cedola n. 19, un interesse del 3,80%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerata per il diciannovesimo semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale della diciannovesima cedola (0,380%).

Pertanto, tenuto conto delle maggiorazioni dei semestri precedenti, l'attuale maggiorazione sul capitale è del 10,220%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

Prestito obbligazionario 1988/1996 indicizzato

Si comunica inoltre che:

a) per le obbligazioni di istituti di credito mobiliare di cui all'art. 4, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi lordi di febbraio e marzo 1994, è risultato pari al 9,090%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di febbraio e marzo 1994, è risultato pari al 8,863%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari al 8,976%, equivalente al tasso semestrale del 4,39%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,40%, le obbligazioni frutteranno per il semestre maggio 1994/ottobre 1994, scadenza 16 novembre 1994, cedola n. 12, un interesse lordo del 4,800% pari ad un rendimento del 4,2000% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

Prestito obbligazionario 1992/2000 indicizzato

Si comunica inoltre che:

a) per il campione di titoli pubblici di cui all'art. 4, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi annui lordi di febbraio e marzo 1994, è risultato pari al 9,338%;

b) per la lira interbancaria «RIBOR», di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il rendimento considerato sarà pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti annui lordi rilevati nei mesi di febbraio e marzo 1994, è risultato pari al 8,4857%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari all'8,9119% equivalente al tasso semestrale del 4,361%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,20%, le obbligazioni frutteranno per il semestre maggio 1994/ottobre 1994, scadenza 15 novembre 1994, cedola n. 5, un interesse lordo del 4,55% pari ad un rendimento del 3,981% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerata per il quinto semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 3% del rendimento semestrale della quinta cedola (0,1365%).

Pertanto, tenuto conto delle maggiorazioni dei semestri precedenti, l'attuale maggiorazione sul capitale è dello 0,8940%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

N.B. — I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

94A2707

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 13 aprile 1993 recante: «Modificazione alla deliberazione 25 febbraio 1994 concernente i criteri per la determinazione del prezzo medio europeo d'acquisto delle specialità medicinali e sul sistema di sorveglianza dei prezzi delle medesime». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 88 del 16 aprile 1994).

Nel titolo della deliberazione citata in epigrafe, sia a pag. 2 del sommario che a pag. 27, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Deliberazione 13 aprile *1993*», si legga: «Deliberazione 13 aprile *1994*».

94A2735

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «*Convocazione di assemblea*» e per gli «*Avvisi d'asta*» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta, il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente, tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L 8 000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe . .	L. 102.000
Testo.	per ogni riga o frazione di riga . . .	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc) Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo.	per ogni riga o frazione di riga . .	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a. via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 9 5 0 9 4 *

L. 1.300